

## CVI.

## TORNATA DELL' 8 GIUGNO 1903

## Presidenza del Presidente SARACCO.

**Sommario.** — *Congedi* — *Seguito della discussione generale del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1903-904 » (N. 198) — Parlano i senatori Vacchelli, relatore, e Pisa, e il ministro del tesoro — Chiusura della discussione generale — Si approvano, senza discussione, i capitoli del bilancio, i riassunti per titoli e per categorie, gli articoli del progetto di legge, e l'ordine del giorno proposto dalla Commissione di finanze — Rinviati alla tornata successiva la votazione a scrutinio segreto.*

La seduta è aperta alle ore 15 e 50.

Sono presenti i ministri del tesoro, delle finanze, degli affari esteri e della guerra.

ARRIVABENE, *segretario*, dà lettura del processo verbale della tornata precedente il quale è approvato.

**Congedi.**

PRESIDENTE. Hanno chiesto un congedo: il senatore Angelo Rossi, di un mese, per ragioni di salute; il senatore Patamia, pure di un mese per gravissima malattia di suo figlio; il senatore Pasolini-Zanelli di 4 giorni, il senatore Pierantoni di 8 giorni, il senatore Bonvicini di un mese, il senatore Borromeo di 15 giorni, il senatore Giuseppe Rossi di un mese ed il senatore Serafini pure di un mese, tutti per motivi di salute.

Se non si fanno obiezioni, questi congedi si intenderanno accordati.

**Seguito della discussione del disegno di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1903-904 » (N. 198).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: « Seguito della discussione dello stato di previsione

della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1903-904) ».

Come il Senato ricorda, ieri venne iniziata la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il senatore Vacchelli, relatore.

VACCHELLI, *relatore*. Signori senatori; nella seduta di sabato hanno parlato in questa discussione l'onor. ministro ed i senatori Pisa e Mezzanotte.

Il senatore Mezzanotte ha voluto limitarsi a richiamare l'attenzione del Senato e del ministro sopra la necessità di un provvedimento, per riescire ad ottenere che sia effettivamente attuata quella disposizione di legge per la quale le Casse di risparmio possono mutar somme ai comuni e alle provincie sotto l'egida della garanzia delle delegazioni sulla riscossione delle imposte dirette, garanzia che ha fatto già così buona prova per la Cassa dei depositi e prestiti. Bene a ragione l'onor. Mezzanotte ha richiamato l'attenzione del ministro sopra questa necessità, sia allo scopo che i comuni e le provincie possano più agevolmente trovare i capitali a loro necessari, sia per sgravare alquanto la Cassa dei depositi e prestiti dalle soverchie ricerche che ad essa affluiscono.

La questione interessa non solo il ministro del tesoro ma anche i ministri di agricoltura e dell'interno; ma avendo il ministro del tesoro assicurato che ne farà argomento di solleciti studi; possiamo essere sicuri, che i provvedimenti necessari saranno in un tempo non lontano adottati.

Il senatore Pisa ha discorso largamente di parecchie cose attinenti all'esercizio del bilancio del tesoro, ed ha anche fatte delle osservazioni, degli apprezzamenti circa la questione finanziaria, esponendo savie considerazioni e raccomandazioni di prudenza, che sarà bene tener sempre presenti. Il ministro ha risposto esponendo un complesso di notizie rassicuranti che il Senato ha ascoltato con grande compiacenza.

La Commissione di finanze, che in questo momento ho l'onore di rappresentare, ha già fatto i suoi apprezzamenti circa l'esercizio in corso, nella relazione dettata dall'onor. Finali sul bilancio di assestamento, del quale si è discusso nella seduta di venerdì; l'esame poi delle complessive previsioni relative all'esercizio 1903-1904, sarà compito speciale del relatore sul bilancio dell'entrata, poichè insieme al bilancio dell'entrata, votandosi il riepilogo di tutti i bilanci, viene allora il momento di fare il conseguente apprezzamento della situazione finanziaria. Io, personalmente, non posso che riconoscere, non solo l'esattezza, ma anche la prudenza degli apprezzamenti del ministro del tesoro; però devo dichiarare francamente che tutte quelle decine di milioni di avanzo ci sono senza dubbio, ma ci sono ad un patto: che si lascino fuori conto quelle spese le quali non sono iscritte nei bilanci. Accenno in principal modo alle spese che si sosterranno nel 1903-1904 per acquistare il materiale mobile necessario alle reti ferroviarie in esercizio; spese che sono preventivate per una somma di 51 milione. Comprimerete facilmente che se si volesse provvedere con gli avanzi del bilancio a questi 51 milione, gli avanzi sarebbero ben facilmente assorbiti; invece è disposto che le somme siano anticipate dalle Società ferroviarie; gli interessi, in una misura prestabilita, sono decontati dai redditi prima di versarli allo Stato, e si faranno poi i conti quando saremo alla scadenza del ventennio.

Nè questa è la sola spesa fuori bilancio. Parlo

sempre di ferrovie; noi abbiamo le costruzioni di ferrovie per accesso al Sempione. Per una di queste ferrovie, la Domodossola-Iselle, le spese che occorrono per costruirla sono iscritte nel bilancio dei lavori pubblici.

Ma vi sono altri due tronchi di ferrovie di accesso una per le provenienze da Torino, l'altra per le provenienze da Milano, per le quali si sono fatte nominalmente delle concessioni in cui si è stabilito il diritto del Governo di fare il riscatto entro il 1905, riscatto che diventerebbe obbligatorio, quando le convenzioni attuali d'esercizio fossero denunziate prima della fine del ventennio. Le convenzioni furono denunziate e ne consegue quindi che l'importo di quelle ferrovie si deve pagare, come si paga quello per la Domodossola-Iselle.

La costruzione già in corso durerà tre anni, sono pertanto altri 15 milioni di spesa effettiva che non appariscono dal bilancio. Io dubito alquanto che quando si hanno degli avanzi nel bilancio convenga attenersi a questo metodo, anzichè pagare le spese di costruzione coi mezzi effettivamente disponibili in ciascun esercizio.

Ma l'egregio ministro è alquanto preoccupato dal concetto di riescire ad una consolidazione del bilancio dei lavori pubblici. Per dire il vero, dalle dichiarazioni che ha fatto sabato, io ho avuto la impressione che anche il ministro abbia poca fiducia in tale consolidazione e da parte mia temo che non si riesca a consolidare il bilancio e si riesca invece ad ottenere un certo ottenebramento nella chiara esposizione dei nostri bilanci, creando così delle illusioni sulla vera situazione finanziaria, confondendo insieme le somme capitali impegnate nelle costruzioni con quelle le quali corrispondono ai soli interessi ed ammortamenti dei debiti assunti per altre costruzioni.

Questi pensieri mi sono suscitati da un'ultima legge la quale prescrive di iscrivere le somme che si pagheranno anche per 70 anni di seguito, ai concessionari delle ferrovie complementari, non più nel bilancio del Ministero del tesoro, come si è fatto sin qui, ma in quello del Ministero dei lavori pubblici. L'onor. ministro del tesoro ha ciò richiesto perchè ha voluto in certo qual modo occupare il posto che tengono nel bilancio quelle somme che oggi si spendono per costruzioni ferroviarie. Egli dice: non voglio che continuino a spendersi, perchè altrimenti avrò due

aggravi: quello delle costruzioni delle ferrovie che si iscrivessero ancora in bilancio e quello che viene dall'annualità. Ma come si possono mettere al posto in cui dovrebbero collocarsi le somme rappresentanti il capitale impiegato nella costruzione delle ferrovie, gli interessi dei capitali medesimi? Perchè, in conclusione, queste annualità che si pagano, sono gli interessi e l'ammortizzamento del capitale per le costruzioni ferroviarie.

Voglia poi anche considerare l'onor. ministro che oramai questo desiderio, questo pensiero, di voler consolidare il bilancio dei lavori pubblici, se ne va per le modificazioni arrecate alla proposta di legge che abbiamo votato per anticipare l'esecuzione di 30,000,000 di opere pubbliche. Prima (credo sempre per l'idea di consolidare la cifra del bilancio dei lavori pubblici) si doveva provvedere alla costruzione di queste opere d'urgenza, facendosi dare il danaro dalla Cassa depositi e prestiti per spenderlo in un conto sospeso, salvo l'iscrivere la somma nei bilanci dei futuri esercizi nei quali trovasi assegnata l'esecuzione di quelle opere, per farne allora il rimborso alla Cassa dei depositi e prestiti. Se non che il ministro si è persuaso ad accettare una modificazione per la quale le somme che si spenderanno nell'esercizio prossimo, per queste anticipazioni di costruzioni di opere pubbliche, saranno effettivamente iscritte nel bilancio dei lavori pubblici e le troveremo nel consuntivo. Avremo di fronte ad esse un versamento in entrata del mutuo consentito dalla Cassa depositi e prestiti, ma nel bilancio dei lavori pubblici del prossimo esercizio questa somma andrà in aumento della cifra nella quale si volevano consolidare le spese di questo bilancio.

Come giustificherà l'aumento, detraendo la somma anticipata dalla Cassa depositi, il Ministro giustificherà del pari la diminuzione delle attuali spese di costruzione col maggior onere iscritto nel bilancio del tesoro in aumento alle altre garanzie ferroviarie, per quelle che saranno concesse alle ferrovie contemplate dall'ultima legge.

Pertanto raccomando all'attenzione del ministro questo stato di cose. Il ministro ha già dichiarato alla Commissione di finanze che ne farà argomento di successivi studi, ed ho fiducia che si persuaderà a rinunciare all'idea della

consolidazione del bilancio dei lavori pubblici, senza rinunciare al proposito di tenere fermi i cordoni della borsa perchè non si spenda di troppo.

Il senatore Pisa si è preoccupato del debito vitalizio per le pensioni. Già il ministro gli ha risposto accennando alle cause per le quali in alcuni mesi dell'anno possa apparire un aumento in confronto dell'anno precedente, aumento che, poi viene meno prima delle fine dell'esercizio.

Del resto si persuada il senatore Pisa che dobbiamo scontare le conseguenze dei fatti precedenti; si sono allargati gli organici, si sono accresciuti gli stipendi, e a suo tempo questo si traduce in aumento di pensioni, anzi siamo nella fortunata circostanza che, grazie a certi provvedimenti diretti a far cessare una soverchia facilità nell'accordare pensioni, questo aumento si è manifestato in proporzione minore di quello che prima si credeva. Quindi, onor. Pisa, creda che per quanto riguarda gli stanziamenti che leggiamo in bilancio, la questione del debito vitalizio non può recare sorprese gravi.

Ve ne è un'altra delle questioni, ed è quella non delle cifre che si vedono nel bilancio, ma delle cifre che non si vedono.

Già altra volta ho avuto occasione di indicare ai miei egregi colleghi, come bisogna che ci ricordiamo che a tutti gli impiegati dello Stato, per il servizio che prestano ogni anno, due cose a loro si assegnano. Una è lo stipendio e l'altra è la promessa di pensione. Nei bilanci registriamo gli stipendi, ma non registriamo l'ammontare della promessa di pensione.

Questo è tutto un debito latente che va continuamente crescendo di circa trenta milioni all'anno, e poichè le finanze sono in buono stato, sarebbe proprio il caso di vedere se non sia venuto il momento di dar vita a quella legge, che è già stata auspicata nelle deliberazioni del Parlamento, di sostituire all'attuale promessa di pensione il sistema dei conti individuali; anche riservando a dettagliati studi il dettagliato organismo del nuovo sistema, si potrebbe intanto stabilire per legge che esso sarà applicato a tutti gli impiegati che verranno assunti in servizio dopo il 1° gennaio del prossimo anno, determinando il loro contributo.

Lo Stato poi dovrebbe inscrivere nel suo bilancio così la sua quota di concorso per questi

impiegati, come l'onere corrispondente ai diritti di pensione accumulati nell'anno dagli altri impiegati, che dovranno essere trattati con la legge vigente, salvo poi a prendere, quando sarà l'ora di liquidare la pensione, dalla nuova Cassa che verrà istituita, la corrispondente quota loro dovuta in relazione ai servizi prestati dopo la sua istituzione.

Qualche cosa di consimile l'abbiamo fatto nella questione delle Casse pensioni per gli agenti ferroviari, e se si facesse altrettanto per la gran massa degli impiegati dello Stato, sarebbe forse il modo di risolvere prontamente la grave questione.

L'onor. Pisa ha trattato con una certa vivacità, che del resto gli è naturale, e che a me piace, perchè è l'espressione della sua vigoria, la questione delle monete di nichelio, e si è dichiarato affatto contrario alle monete da 25 centesimi che godono molta benevolenza da parte del ministro del tesoro.

Il ministro del tesoro ritiene che le difficoltà che la nuova moneta incontra, si elimineranno col tempo quando il pubblico si sarà abituato a valersene, e in parte il ministro non ha torto, poichè in queste cose l'abitudine ha molta influenza. Però vi è un difetto in quella moneta che l'abitudine non varrà a togliere, ed è questo, che la moneta da 25 centesimi si confonde facilmente coi pezzi da una lira. Il ministro risponde che vi è impresso da una parte tanto di 25 ed ha ragione, ma una moneta non si deve confondere con altre, da qualunque lato si guardi; non si deve pretendere che chi riceve le monete le debba guardare da tutte le parti.

Del resto è una questione che dovrà venire dinanzi al Parlamento, perchè l'onorevole ministro ha riconosciuto che le monete da 20 e 25 cent. non possono coesistere, quindi, per mantenere le monete da 25, bisogna togliere le monete da 20.

Ma le monete da 20 non si possono togliere senza una legge, e pertanto in occasione della legge si deciderà la cosa. Per parte mia dichiaro che se dovesse prevalere la proposta di mantenere le monete da 25 centesimi, bisognerebbe cambiarne il conio, perchè non si confondessero in nessun modo con le monete da una lira.

E vengo all'ordine del giorno che ho presen-

tato a nome della Commissione permanente di finanze.

L'onor. ministro ha creduto che la Commissione di finanze e il suo relatore volessero eccitarlo ad essere largo nella dotazione dei capitoli. Questo non è stato affatto il pensiero della Commissione, nè mio; io credo che i capitoli debbano essere dotati della somma strettamente necessaria, *non di più*; personalmente soggiungo: anche *non di meno*, sia perchè quando non sono dotati di una somma sufficiente si corre il pericolo che i servizi pubblici non siano convenientemente adempiti, sia perchè si incontra un altro danno.

Quando l'assegnamento è così ristretto che assolutamente è impossibile a chi amministra quel capitolo, a chi provvede a quel servizio, di rimanere nei limiti, ne esce, ed una volta che deve escirne, eccede, ma manca poi il limite della eccedenza, e se ciò avviene continuamente per molti capitoli, si affermano consuetudini che diventano giustificazioni, tantochè vien meno qualsiasi efficacia del controllo parlamentare che si è voluto, col richiedere leggi speciali per le maggiori spese.

Quando esse sono normali e ciascuna in gran parte almeno, di dimostrata necessità, non si dà certo il caso che Camera o Senato rifiutino l'approvazione della legge.

Quindi se i capitoli non sono dotati convenientemente si ha un danno che, per altre vie, ci porta a quello stesso guaio che si avrebbe col dotarli troppo.

Come ho dichiarato recentemente in un'altra relazione fatta al Senato sopra i decreti di prelevazione dei fondi di riserva, crederei necessario che i fondi di riserva fossero aumentati e che, pur mantenendosi l'obbligo di pubblicare i decreti di prelevamento nella *Gazzetta Ufficiale* nel minimo termine prescritto attualmente, avesse il ministro del tesoro la facoltà di provvedere alle necessità amministrative, e di prelevare fondi in qualunque momento dell'anno, anche quando il Parlamento fosse aperto; e questo, sia per agevolare l'opera sua, sia per non infarcire inutilmente le nostre discussioni di una quantità di piccole cose che hanno minima importanza.

Così facendo il ministro del tesoro potrebbe mantenere ristretta la prima dotazione dei capitoli, ed impingandoli quando fosse necessa-

rio, renderebbe impossibile, o quasi, la giustificazione delle maggiori spese in eccedenza delle somme dal Parlamento approvate.

La ragione del nostro ordine del giorno non è di eccitare l'onor. ministro a dotare maggiormente tutti i capitoli, potrà forse venirne questa conseguenza, ma soltanto quei capitoli che siano assolutamente deficienti in confronto al bisogno effettivo già manifestatosi. La nostra proposta ha un'origine diversa; essa tende a riparare ad uno stato di cose che non è perfettamente regolare. Infatti il nostro ordine del giorno si riferisce alla Cassa vaglia. Questa in conclusione è costituita da tutte le Casse postali le quali si accentrano poi nella Cassa centrale, ed esigono le somme di quelli a cui rilasciano i vaglia e provvedono al pagamento di tutti questi vaglia; e analogamente ricevono i depositi sui libretti che si fanno alle Casse di risparmio postali, li versano alla Cassa depositi e prestiti e provvedono ai rimborsi a mano a mano che sono richiesti.

Ora tutta questa gestione è fuori del bilancio vero e proprio dello Stato; non è fuori dai conti dello Stato, perchè si ha poi ogni anno un conto speciale che viene inserito nel così detto secondo volume del consuntivo. La Cassa vaglia funge anche come una succursale della tesoreria, perchè essendo la Cassa vaglia anche nei luoghi dove manca la tesoreria, nasce la convenienza di far fare pagamenti di stipendi anche per conto della tesoreria; allo stesso modo che gli uffici di registro fanno dei pagamenti per conto, e la cosa è regolare, purchè questi pagamenti per conto sieno nei limiti degli stanziamenti in bilancio.

La Cassa vaglia ha sempre molti fondi, perchè le somme vi sono versate alquanto tempo prima di quello in cui deve avvenire il pagamento, tanto che una trentina di milioni di giacenza questa Cassa li ha sempre, giacenza che in parte potrà essere rappresentata da un conto corrente colla tesoreria, ma in ogni modo questa somma figura come una giacenza di cassa. Ora accade che il Ministero delle poste e telegrafi, per una consuetudine ormai antica, se ha spese in più di quelle portate dai capitoli del bilancio approvato dal Parlamento, provvedo a fare effettivamente i pagamenti, valendosi dei denari che sono giacenti e che dovrebbero servire per i vaglia. Di questi nell'ultimo bilancio per dieci o

dodici capitoli si sono fatti pagamenti per una somma di quasi tre milioni, per i quali pendono ancora le leggi davanti al Parlamento per maggiori spese, onde ottenerne l'approvazione. Si regolarizzerà poi la questione contabile colla Corte dei conti, ma intanto il pagamento è avvenuto senza nessuna ingerenza della Corte stessa. E questo che avviene pel Ministero delle poste e dei telegrafi, non avviene per gli altri Ministeri, i quali, benchè abbiano contratto l'impegno, non possono effettuare il pagamento senza che sia approvata prima dal Parlamento la legge che autorizza la maggiore spesa.

La Commissione di finanze avendo rilevato questo stato di cose, è venuta nella risoluzione di invitare il ministro a modificare, ove occorra, i regolamenti vigenti in modo che corrispondano alle direttive normali della legge di contabilità.

La Cassa vaglia provvede anche ad anticipare le somme che occorrono nel caso di frodi che si verificano nelle Casse di risparmio postali o nella gestione dei vaglia.

Nella gestione delle Casse di risparmio postale le frodi purtroppo sono in una misura considerevole, tanto che alla fine del giugno 1902 la Cassa vaglia aveva anticipazioni per circa un milione di lire.

Ma questo stato di cose non è indicato nel conto speciale, quindi la vostra Commissione domanda che ove si dichiara la rimanenza di fondi nella Cassa vaglia, si aggiunga effettivamente in Cassa o se corrispondano ad anticipazioni fatte per una od altra ragione, affinchè il Parlamento ne sia convenientemente edotto. Non vi è supposizione di malversazioni, le cose sono chiare nelle tabelle ricevute dalla Commissione di finanze, ma invece di darne notizia soltanto alle Commissioni parlamentari, è meglio pubblicarle con gli altri conti. Sarà un perfezionamento nella esecuzione della nostra legge di contabilità.

Questi sono gli scopi del nostro ordine del giorno ed a nome della Commissione di finanze ringrazio il ministro di averlo accettato.

PISA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PISA. Essendomi dilungato più di quanto avrei voluto nella seduta di sabato, oggi cercherò di essere brevissimo, pur ritoccando taluno dei punti ai quali l'onorevole ministro del tesoro ha creduto di rispondermi nel suo lucido discorso

cui ho cercato di prestare la più religiosa attenzione. Se alcune parti l'onorevole ministro mi ha risposto lungamente, sopra talune ha sorvolato, e su altre ha portato delle argomentazioni che, mi duole il dirlo, mi hanno punto o poco persuaso.

Tocco la questione accennata anche dal relatore della Commissione di finanze, questione piccola, ma pur tanto pratica, degli spezzati di nichelio. Mi è parso, a vero dire, che l'onorevole ministro del tesoro fosse così abbagliato, così affascinato dal fulgore di quelle nuove monetine, da divenire sordo alla voce di tante rappresentanze legali del commercio italiano, alla voce della Commissione autorevole del bilancio della Camera, da diventare tetragono anche all'opposizione decisa del pubblico a codesta innovazione. E francamente non divido le idee che ha espote in argomento. Mi sembra che l'onor. ministro abbia detto trattarsi di una questione di gusto....

DI BROGLIO, *ministro del tesoro*. Di opinione....

PISA. Non si tratta di una questione di gusto; esteticamente parlando, sarei dell'avviso dell'onorevole ministro del tesoro. La fattura di quelle monetine è ben riuscita e quegli spezzati si possono chiamare belli, ma per me invece si tratta di questione d' indole morale, di ripugnanza morale, se mi si permette la parola, ad ingannare il prossimo, e di ripugnanza morale ad essere ingannati; perchè in presenza dell'equivoco si prova questo sentimento dalla generalità delle persone.

Disse l'onorevole ministro del tesoro, a proposito di un fatto mio piccolo, personale, che si capisce che a me potesse essere successo, e potrebbe succedere, credo che avrebbe potuto soggiungere, anche a lui. Ma oggi stesso fui testimone di questo equivoco per parte di persone ben diverse da quella dell'onor. ministro e della mia, di persone alle quali alludeva l'altro giorno; di persone che vivono del loro lavoro, che si sentono danneggiate da questo equivoco per tre quarti di lira e fanno risalire la colpa di questa innovazione, di cui non comprendono la necessità e l'utilità, all'ente Governo.

Non so capacitarmi come l'onor. ministro del tesoro non imiti l'esempio di un ministro del tesoro dell'Impero austriaco (cito uno Stato noto per la sua precisione), di un ministro del tesoro dello Stato austriaco, che 50 anni fa, avendo

veduto operarsi nella sua gestione un inconveniente analogo all'attuale, non esitò a porvi rimedio.

Si trattava di una moneta che facilmente si poteva equivocare con un'altra, e appena ne vide il minimo inconveniente non esitò a riformare la moneta.

Ora mi sembra che anche qualora l'onorevole ministro del tesoro per altre ragioni insistesse sulla necessità di questi spezzati da 25 centesimi (ragioni, che confesso, non so comprendere), si potrebbe in ogni modo riparare facilmente all'inconveniente gravissimo, col metodo testè citato dall'illustre relatore della nostra Commissione di finanze. Si tratta puramente e semplicemente di togliere la identità di figura che in una faccia esiste tra il franco nuovo e lo spezzato da 25 centesimi, affinchè non sia più possibile l'equivoco.

Ad ogni modo, davanti a tanta tenacia dimostrata dal ministro del tesoro, è naturale che io non insista di più al riguardo e mi rimetta al giudizio dell'opinione pubblica che, ripeto, ha già giudicato in prima istanza.

Prendo atto con soddisfazione degli affdamenti che ha dato l'onorevole ministro del tesoro in merito alle misure da prendersi per diminuire, se non per togliere, l'inconveniente che ho segnalato in riguardo alla funzione di sconto per le Banche di emissioni.

E poichè sono in argomento mi permetto di rivolgere un'altra domanda al ministro del tesoro, attinente appunto agli Istituti di emissione, domanda relativa al deplorable incendio verificatosi a Napoli in questi ultimi giorni di quel Monte di pietà, che dipende amministrativamente, dal Banco di Napoli. Fu asserito che quel grande Istituto di beneficenza non avesse praticato la misura di previdenza solita a praticarsi dagli enti morali, ed anche dai privati cittadini, di cautelarsi contro le conseguenze dell'incendio, mediante l'assicurazione. Domando all'onorevole ministro del tesoro che cosa ne pensi.

Toccherò brevissimamente anche il punto delle pensioni, testè accennato dall'illustre collega ed amico Vacchelli.

Vedo di non essermi espresso chiaramente l'altro giorno, perchè, accennando alla cifra di 81 milione, avevo appunto di mira di toccare il doppio inconveniente di dimostrare che in

un decennio si è avuto un aumento di questo debito di 7 milioni, aumento dovuto alle cause testè riassunte dall'onorevole relatore della Commissione di finanze; e di accennare anche all'inconveniente gravissimo di quello che, molto propriamente, l'onor. Vacchelli ha chiamato debito latente del bilancio. Noi abbiamo in questo ammontare un debito latente del bilancio, rappresentato da queste pensioni che non sono altro che un aumento dello stipendio degl'impiegati, che non figura tassativamente nel bilancio.

Era precisamente da questo punto di vista che io volevo richiamare l'attenzione dell'onorevole ministro, per indirizzarlo a quell'ordine di idee accennato dall'onor. Vacchelli. Si tratta di studi già fatti, che condurrebbero appunto a sanare quel vecchio tarlo del bilancio (ripeto il mio epiteto dell'altro giorno) mediante la possibile istituzione di un ente autonomo a conti individuali.

Con mia non piccola sorpresa, lo confesso, nel suo chiaro discorso dell'altro giorno, l'onorevole ministro del tesoro ha voluto portare all'onore della discussione in Senato un mio scriterello di nessuna importanza, tranne quella di un monito all'opinione pubblica su l'importanza grande finanziaria del problema ferroviario. E l'onor. ministro del tesoro mi fece l'onore di citarmi per accusarmi di aver largheggiato nelle previsioni riguardo alla somma di 105 milioni destinata al raddoppiamento del binario della grande linea litoranea delle Meridionali, citando anche a confronto la linea Genova-Spezia. Ora, per una linea a semplice binario, l'elevarsi grande del prodotto chilometrico è per i tecnici un segno evidente della insufficienza di un unico binario e della necessità di raddoppiarlo. Appunto nella Genova-Spezia il traffico fortunatamente e sfortunatamente si è elevato in modo da darci un prodotto chilometrico che non si poteva sperare, e questo prodotto chilometrico talmente alto significa poi ora un servizio non solo difficile e faticoso, ma un servizio pericoloso su quella linea, finchè non si sarà raddoppiato il binario. Questo per il confronto. Quanto poi alla linea litoranea delle Meridionali è noto a tutti, e sarà noto anche all'onor. ministro del tesoro, che vi ha un articolo del contratto tra le Meridionali e lo Stato in cui è tassativamente disposto che,

giunto il prodotto chilometrico ad una certa cifra, si dovrà raddoppiare il binario.

Ora fortunatamente e sfortunatamente, ripeto gli avverbi perchè si tratta di fortuna economica e sfortuna finanziaria, fortunatamente e sfortunatamente quel traffico va aumentando gradatamente, e avendo previsto la necessità di spendere quella somma di raddoppio del binario in un settennio, non credo di aver fatto una previsione troppo larga. Si aggiunga poi che al dicastero dei lavori pubblici vi deve essere un incartamento assai voluminoso dei reclami che ogni anno piovono dai produttori e dai commercianti, sia della bassa che dell'alta Italia, per i danni che soffrono nella stagione della vendemmia, a motivo dell'insufficienza di quell'unico binario ad inoltrare i loro prodotti. Si tratta perciò di una linea che già fin d'ora presenta degli inconvenienti gravi, avendo un solo binario.

L'onor. ministro annunciò al Senato che il dazio sul grano quest'anno si eleverà in modo da dare 90 milioni di reddito, e lo disse in guisa da far credere quasi, nell'affetto pel dicastero che egli copre, che egli spera che si verifichi questo fenomeno di aumento - così grave, che è vantaggioso all'erario, ma dannoso ai consumatori e infausto per l'agricoltura - anche per l'esercizio futuro, in modo da accrescere l'entità delle nostre entrate per fronteggiare le crescenti spese...

DI BROGLIO, *ministro del tesoro*. Ho detto l'opposto....

PISA. Dico l'impressione che mi fece il suo accenno. Soggiunse l'onor. ministro del tesoro al Senato, che vi saranno per lo meno 31 o 32 milioni di avanzo in questo esercizio 1903-904, malgrado il cumulo delle spese non contemplate a cui io accennai solo in parte.

Ebbene, me lo consenta, onor. ministro del tesoro, davanti a queste sue dichiarazioni, io mi vedo costretto, con dispiacere, a scemarle un po' di quell'elogio che le detti sabato per la prudenza sua solita di celare fino all'ultimo i civanzi e di tenere al più basso possibile le previsioni.

E concludo, scagionandomi da due appunti che l'onor. ministro del tesoro, nella sua solita cortesissima forma, ha creduto di muovermi e che credo di non meritare.

A proposito del movimento attuale nei grandi

centri d'Italia fra gl'impiegati per reclamare l'indennità di residenza, come già l'hanno avuta i loro colleghi di Roma, disse l'onorevole ministro del tesoro che le mie parole non raggiungeranno lo scopo di frenarlo; sono le testuali parole che figurano nel resoconto. Francamente mi si vuol dare senza alcun motivo fondato un merito o un demerito che non mi spetta assolutamente. Allorchè si è creduto di portare al Parlamento e di far votare quella legge per l'assegnazione d'indennità di residenza agli impiegati di Roma, era ovvio che si dovesse preparare la via ai reclami e alle domande dei loro colleghi dei principali centri d'Italia, che domandassero di essere trattati con egual peso e con egual misura. Ecco, dove realmente si deve far risalire il merito o il demerito della nuova forte spesa che potrà venirne.

Da ultimo l'onor. ministro del tesoro ha ripetutamente affermato che io avevo svolto considerazioni molto fosche sulla nostra situazione finanziaria. In altri termini mi ha accusato di pessimismo. Ora, se ben rammento, io conclusi l'altro giorno davanti al Senato che le condizioni finanziarie odierne nostre sono buone e che soltanto ravvisavo un vicino pericolo.

Il dire che le condizioni nostre finanziarie sono buone, mi sembra mi dia piuttosto diritto ad una patente di ottimismo che di pessimismo. Io per l'oggi sono stato, per lo meno, ottimista, assicurando ciò che non posso di piena informata coscienza affermare, mentre il ministro del tesoro conosce certo la situazione meglio di me, e limitandomi al dovere di richiamare l'attenzione sugli eventuali pericoli futuri. Dipenderà perciò dall'azione, o per essere più esatto, dalla maggiore o minore forza di resistenza che l'onor. ministro del tesoro vorrà opporre ai conati che convergono a congiurare contro le casse dello Stato, dipenderà da questa azione del ministro il fare di me per domani un ottimista o un pessimista. Oggi, ripeto, per le condizioni odierne, io mi sono professato decisamente ottimista, affermandole buone, in base a cifre che non posso avere sotto occhio complete. Concludo coll'augurio più fervido e più sincero all'onor. ministro Di Broglio, che gli riesca appunto di conservare le attuali nostre buone condizioni finanziarie, anche nel periodo imminente, che si presenta, secondo me, irto di dif-

ficoltà, perchè in questo periodo le finanze nostre saranno minacciate dappresso dalla quantità dei bisogni che ogni giorno più si affacciano e dalle numerosissime bramosie di ogni genere.

DI BROGLIO, *ministro del tesoro*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DI BROGLIO, *ministro del tesoro*. Dopo le spiegazioni molto diffuse, che ho dovuto dare ieri al Senato, credo di potermi limitare in brevissime risposte alle osservazioni, del resto molto benevoli, che mi furono fatte dall'onor. relatore della Commissione di finanze e dall'onorevole senatore Pisa nella sua replica.

Il relatore della Commissione di finanze desidera di essere accertato meglio, se intendo di studiare la questione sollevata ieri dal senatore Mezzanotte, relativa alla facoltà per le Casse di risparmio, di accordare mutui agli enti locali assicurandoli mediante delegazioni sulla sovrimposta. Ho esaminata la cosa stamane frettolosamente, e mi pare che forse la questione è sorta per la mancanza del regolamento. A dir vero la compilazione del regolamento spetta a qualche altro mio collega, mentre il Senato sa che la vigilanza sulle Casse di risparmio è devoluta al Ministero d'agricoltura e commercio; ad ogni modo, farò io stesso questo regolamento se sarà di mia competenza, diversamente pregherò il collega dell'agricoltura affinchè vi provveda.

Il senatore Vacchelli ha accennato alle spese ferroviarie, ed ha nuovamente parlato sullo stesso argomento anche il senatore Pisa. Questi anzi si è sorpreso che io abbia ieri fatto cenno di una sua pubblicazione in proposito, non certo leggera, come, per troppa modestia, gli è piaciuto chiamarla.

Non entrerò ancora in questa materia che è di competenza speciale del ministro dei lavori pubblici, ma in ordine alle spese ferroviarie ed a tante altre che si domandano di continuo, il criterio che io ritengo unico ragionevole, date le condizioni attuali della nostra finanza, è questo: noi dobbiamo bensì aver presenti i vari problemi di lavori, di bisogni che si vanno manifestando, ma è impossibile affrontarli tutti di un colpo. La soluzione deve essere graduale e messa in rapporto colle condizioni della finanza. Non siamo in condizioni di ricchezza tale che ci permettano di dar corso ad una larga cor-



rente di spese per provvedere di un tratto a tutto quanto occorre per i pubblici servizi e per il miglioramento tributario; dobbiamo adunque prendere in esame tutti questi bisogni e problemi un po' per volta, e procurare di risolverli gradatamente, come meglio si può. È una necessità anche d'indole morale. Se ci agitiamo per il ricordo di tanti bisogni, se ci mettiamo davanti un quadro completo di quanto occorre per portare, in tutto, il nostro paese allo stesso livello di altre nazioni di noi molto più ricche, finiremo col sentirci disanimati. Invero le esigenze, anche reali, sono tali e tante che senza quel tal coefficiente moderatore del tempo, sul quale io faccio tanto conto, si concluderebbe col riconoscere l'impotenza di far fronte a tutte le esigenze, e ci sentiremmo presi da scoraggiamento, che è per sé solo causa di minori energie, anzi di debolezza.

Questo devo dire anche per le spese a cui accennava il senatore Vacchelli, ai 51 milioni cioè del materiale mobile, ed ai 48 milioni per il riscatto del Sempione, dei quali egli tenne discorso. Sono somme rilevanti, ma non le abbiamo gratuitamente neppure al presente; sarà questione di modo diverso per provvedervi e nulla più.

Se ho fatto cenno di una pubblicazione del senatore Pisa, lo feci semplicemente per provare che bene spesso si esagera anche sul fatto della necessità delle spese ferroviarie, le quali paiono naturalmente inevitabili. Dissi: Il senatore Pisa fra le spese urgenti ferroviarie, alle quali si deve far fronte in un settennio, pone anche la costruzione del secondo binario sulla linea Bologna-Brindisi. Ora in quel prospetto, dove si elencavano le linee bisognose di un secondo binario, avevo veduto che il senatore Pisa collocava anche la Genova-Spezia, e certo a ragione. Ebbene, sulla Genova-Spezia si è già verificato da lungo tempo il prodotto chilometrico di 70 mila lire e quantunque vi si abbia un solo binario il servizio corre egualmente. Sulla Bologna-Brindisi siamo ancora distanti dalle 40 mila a cui ha accennato il senatore Pisa e che costituiscono, intendiamoci, l'obbligo della costruzione del secondo binario non per lo Stato ma per la Società esercente. Ricordisi che le convenzioni fanno obbligo alla Società esercente di costruire il secondo binario sulla Bologna-Brindisi quando il prodotto chilometrico

raggiunga le 40 mila lire. Evidentemente questo patto è stato introdotto perchè giunti a quel reddito si ritengono tecnicamente necessari due binari per un buon movimento dei treni, ma tale apprezzamento tecnico non costituisce la prova che, non appena una linea tocchi le 40 mila lire, di reddito, sia assolutamente necessario costruire il secondo binario.

Sconfessa tale necessità la prova in contrario data dalla Genova-Spezia. Se sopra una linea difficile, con tracciato tortuoso, che attraversa molti tunnel e corre tra borgate e caseggiati sulla erta sponda del mare, il servizio fu possibile per tanti anni con 70 mila lire di prodotto lordo e con un binario solo, sarà egualmente possibile, sarà anzi molto migliore quel servizio che dovrà svolgersi su una linea che non è ancora arrivata ad un prodotto di 40 mila lire e che è tutta piana nel suo percorso. Per lo meno si deve convenire che non vi è urgenza, che si può attendere a costruirvi il secondo binario.

Questo e non altro fu il ragionamento che in via di esempio ho voluto presentare al Senato.

Il senatore Vacchelli, che è amatissimo della regolarità, il cui spirito di esattezza e precisione costituisce una delle migliori sue doti, ha insistito oggi su di una osservazione che mi era stata fatta dalla Commissione di finanze. Egli non trova logico che si mantenga nel bilancio dei lavori pubblici la spesa che lo Stato andrà sostenendo per le sovvenzioni chilometriche assegnate, in luogo del rimborso del prezzo di costruzione alle Società le quali costruiscono le nuove linee.

Egli trova che più logicamente l'iscrizione dovrebbe farsi nel bilancio del tesoro; e fonda questo suo apprezzamento sulla considerazione che le sovvenzioni chilometriche rappresentano piuttosto un servizio di interessi che di capitale di costruzione.

Veramente esiterei a sottoscrivere a tale apprezzamento: le sovvenzioni chilometriche rappresentano piuttosto l'ammortamento dei capitali, che non il solo corrispettivo degli interessi che dovrebbe trovarsi nei redditi d'esercizio: ad ogni modo il senatore Vacchelli ha già indicato al Senato qual'è il motivo che mi induce a seguire un indirizzo diverso da quello da lui desiderato. Nel bilancio dei lavori pubblici trovasi iscritta una somma, variabile secondo i vari esercizi, e che serve per le costruzioni.

ferroviarie. Evidentemente la legge accordando le sovvenzioni chilometriche non ha fatto che sostituire un mezzo di pagamento ad un altro: si è creduto preferibile, nell'interesse dello Stato, che la costruzione delle linee avvenga per mezzo di società concessionarie ed a loro rischio, anzichè direttamente per conto e rischio dell'amministrazione pubblica, ma l'analogia della spesa è evidente. Quei milioni che servivano allo Stato per pagare le linee che costruiva o faceva costruire da appaltatori per suo conto, adesso servono per rimborsare sotto forma di sovvenzioni annue, quei capitali che spendono le società concessionarie della costruzione e dell'esercizio delle nuove ferrovie.

Ma si hanno altre ragioni di tecnicismo amministrativo; levando le somme che oggi sono iscritte nel bilancio dei lavori pubblici per costruzioni ferroviarie e portandole nel bilancio del Ministero del tesoro per la parte relativa alle sovvenzioni, si viene in pratica a stabilire due amministrazioni diverse che si occupano della stessa spesa; metodo che non giova certo all'economia dello Stato. Inoltre si avrebbe la difficoltà del come stralciare dal bilancio dei lavori pubblici con precisione le somme da erogarsi nelle sovvenzioni, le quali non si conoscono che in corso d'esercizio, ed in realtà non si pagano che a qualche anno almeno di distacco dalla stipulazione delle relative convenzioni.

Del resto questa è una questione da risolversi. Il problema ferroviario in tempo breve dovrà essere risolto, ed allora sarà il caso di vedere se sia opportuno conservare ancora la spesa per sovvenzioni chilometriche nel bilancio dei lavori pubblici o portarla al Tesoro. A me pare che questa riserva possa sembrare opportuna anche al senatore Vacchelli, tanto più che è questione di due anni appena.

Il senatore Vacchelli ha insistito nel giustificare l'ordine del giorno proposto dalla Commissione di finanze, ed io lo ringrazio delle spiegazioni che mi ha date, mentre poteva dubitare che le conseguenze di quell'ordine del giorno potessero riuscire più larghe di quanto risulta adesso dalle spiegazioni dell'onorevole relatore. Però è certo che porterà qualcuna delle conseguenze che ho previsto, vale a dire che sarà necessario dotare alquanto di più talun capitolo del Ministero delle poste, ma non avrò

difficoltà a dotare quei capitoli dove l'esperienza avrà dimostrato che lo stanziamento fatto finora per spese obbligatorie fu insufficiente. Nel rimanente conserverò quel criterio di prudenza a cui ho fatto riferimento nel discorso di ieri l'altro.

Circa alle monete da 25 centesimi di *nikel*, siamo divisi in due campi, ma per dimostrare al senatore Pisa che non sono un uomo ostinato, il quale dice di no per aver piacere di contraddire, dichiaro che farò riesaminare la cosa sotto il punto di vista se si possa sostituire nella faccia che porta l'Aquila Sabauda, una coniazione che presenti le medesime difficoltà di riproduzione.

Di più difficile soluzione è la questione relativa al valor nominale delle nuove monete di *nikel*. Attualmente abbiamo in circolazione 20 milioni di *nikel* eroso da 20 centesimi, e per ritirarli dalla circolazione occorreranno parecchi anni: ora coniare altra moneta di *nikel* puro da 20 centesimi lasciando così in corso per un lungo periodo di tempo due monete dello stesso valore nominale, ma di valore intrinseco ed estrinseco diverso, darebbe certo luogo ad inconvenienti. Per l'accettazione di queste monete nascerebbero contestazioni, si preferirebbero quelle nuove di *nikel* puro lucide e belle alle vecchie oscure e poco estetiche.

Forse ieri non riuscii ad esprimermi chiaramente circa l'importazione del grano, mentre il senatore Pisa ha potuto credere che mi felicitassi dello straordinario introito del dazio relativo. Tutt'altro, ho detto che come ministro del tesoro avevo bensì un grosso vantaggio di tesoreria, ma che non desideravo che continuasse, augurandomi anzi che vada diminuendo tale provento, il quale si risolve in un danno economico di gran lunga maggiore.

Infatti per ogni quintale di grano che si introduce dall'estero, lo Stato incassa bensì 7 lire e mezza, ma il paese ne spende 16 o 18, e non è certo un buon risultato.

È molto più conveniente, anche per il ministro del tesoro, che si accresca la produzione indigena, e che la ricchezza del paese non soffra la falce di centinaia di milioni, mentre la maggior ricchezza in un certo periodo di tempo si traduce anche in beneficio finanziario per effetto dei maggiori consumi e del maggior

movimento degli affari, d'onde si hanno maggiori redditi d'imposte e tasse.

Voci. È vero.

DI BROGLIO, *ministro del tesoro*. Quanto all'avanzo dell'esercizio in corso non ho detto, nè potevo dire che esso si verificherà anche dopo soddisfatto a tutti i bisogni indicati dal senatore Pisa. Ciò non sarebbe possibile anche per il fatto che a detti bisogni non si può provvedere nell'esercizio corrente, il quale tra venti giorni sarà chiuso, ed i 50 milioni d'avanzo, non 30, andranno a beneficio della Cassa.

Quanto all'indennità di residenza mi limitai ad osservare al senatore Pisa che non si contropera alla spinta verso le spese, quando si viene poi ad affermare la loro necessità; per tal modo si aiuta invece il movimento delle domande.

Circa l'incendio di Napoli, non posso che dolermi del disastro avvenuto, specialmente per essersi avute pur troppo disgrazie, le quali non si riparano, vale a dire perdite di vite umane; e credo d'interpretare il voto del Senato mandando un saluto di pietosa gratitudine alla memoria di quei bravi che hanno sacrificato la loro esistenza per la salvezza altrui. (*Benissimo*).

Quanto al chiedermi se posso approvare che non fosse fatta l'assicurazione dall'incendio, trovo quasi superflua ogni risposta. Devo essere dolente che quell'assicurazione non fosse avvenuta; però devo soggiungere che mai per l'addietro fu praticata. (*Commenti*). Almeno queste furono le informazioni che ebbi, e siccome sono informazioni ufficiali fino a prova contraria devo ritenerle esatte. L'amministrazione attuale aveva ritenuto che almeno temporaneamente si fosse riparato al difetto della assicurazione con altri provvedimenti; per esempio con quello di tenere chiusi i pegni, supe-

riori al valore di 300 lire, in casse forti giudicate resistenti anche contro il fuoco. Ad ogni modo trattasi di un apprezzamento sull'indirizzo amministrativo di chi ha la gestione del Monte di Pietà di Napoli, che mi pare non sia opportuno sollevare in questo momento. Divido col senatore Pisa il rincrescimento che non sia stata fatta l'assicurazione, ma non credo giovi all'interesse generale accrescere i mali avvenuti con discussioni prive ormai di qualsiasi utile effetto.

Concludo adunque, come già feci nella seduta di sabato: sono persuaso che è debito del Governo di seguire nell'opera sua un indirizzo che non pregiudichi la condizione finanziaria, relativamente felice a cui siamo giunti. Credo che questo sia un dovere specialmente verso quella gran parte del nostro popolo che col suo lavoro tranquillo ed assiduo si rende giornalmente tanto benemerita verso la patria, e che ha diritto ad avere un Governo previdente e savio; ma il ministro del tesoro da solo non può fare tutto; bisogna che la resistenza alle spese venga soprattutto dalla Rappresentanza Nazionale, nelle diverse forme in cui è costituita. Di fronte ad una deliberazione del potere legislativo, che imponga delle spese, il ministro del tesoro nulla può fare, egli non ha più alcun rimedio. Quindi oggi, come ieri l'altro, faccio appello alla autorità del Senato perchè mi sia di conforto e di aiuto a continuare in quell'indirizzo di finanza che ho seguito fino ad ora, sorretto anche da così alto ed illuminato consenso. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passeremo senz'altro alla discussione dei singoli capitoli.

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di darne lettura.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:

## TITOLO I.

## Spesa ordinaria

## CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

## Oneri dello Stato.

*Debiti perpetui.*

1	Rendita consolidata 5 per cento (Spesa obbligatoria) . . . . .	400,245,701 66
2	Rendita consolidata 3 per cento (Idem) . . . . .	4,802,446 62
3	Rendita consolidata 4 per cento al netto (Idem) . . . . .	7,794,620 »
4	Rendita consolidata 4.50 per cento al netto (Idem) . . . . .	61,028,575 19
5	Rendita consolidata 3.50 per cento al netto (Idem) . . . . .	2,888,081 »
6	Rendita per la Santa Sede . . . . .	3,225,000 »
7	Debito perpetuo a nome dei Corpi morali in Sicilia - Interessi (Spesa obbligatoria) . . . . .	1,063,833 87
8	Debito perpetuo dei Comuni della Sicilia - Interessi (Idem) . . . . .	981,457 86
9	Rendita 3 per cento assegnata ai <i>creditori legali</i> nelle provincie napoletane (Idem) . . . . .	94,171 46
10	Rendita 3 per cento assegnata ai creditori di cui alla legge 26 marzo 1885, n. 3015, serie 3 <sup>a</sup> (Idem) . . . . .	593,438 75
		482,717,326 41
	<i>Debiti redimibili.</i>	
11	Debiti redimibili iscritti nel Gran Libro - Interessi (Spesa obbligatoria) . . . . .	8,791,403 51
12	Debiti redimibili non iscritti nel Gran Libro - Interessi e premi (Idem)	9,960,583 48
13	Obbligazioni pei lavori edilizi di Roma e per l'anticipazione di lire 12,000,000 del concorso governativo, di cui alle leggi 20 luglio 1890, n. 6980 e 28 giugno 1892, n. 299 (Idem) . . . . .	234,475 »
14	Spesa derivante dall'art. 3 della Convenzione 17 novembre 1875, modificato coll'art. 1 <sup>o</sup> dell'altra Convenzione 25 febbraio 1876, approvata colla legge 29 giugno 1876, n. 3181, pel riscatto delle ferrovie dell'Alta Italia - Interessi . . . . .	25,920,437 50
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	44,906,899 49

LEGISLATURA XXI — 2<sup>a</sup> SESSIONE 1902 903 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'8 GIUGNO 1903

	<i>Riporto</i> . . . . .	44,906,899 49
15	Obbligazioni ferroviarie 3 per cento per le costruzioni ferroviarie e per conto delle Casse degli aumenti patrimoniali (legge 27 aprile 1885, n. 3048) - Interessi (Spesa obbligatoria) . . . . .	33,435,015 »
16	Obbligazioni 5 per cento per le spese di costruzione di strade ferrate del Tirreno già consegnate agli appaltatori in cambio dei certificati, o date in pagamento dei lavori appaltati dopo la pubblicazione della legge 30 marzo 1890, n. 6751 - Interessi (Idem) . . . . .	5,721,575 »
17	Titoli speciali di rendita 5 per cento per il risanamento della città di Napoli (art. 3 e 5 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892) - Interessi (Idem) . . . . .	1,548,375 »
		<hr/> 85,611,864 49 <hr/>
	<i>Debiti variabili</i>	
18	Interessi di capitali diversi dovuti dal Tesoro dello Stato (Spese fisse)	321,700 »
19	Annualità al comune di Napoli per l'assegno agli istituti di beneficenza di detta città (Legge 12 maggio 1901, n. 164) (Spesa obbligatoria) . . . . .	400,000 »
20	Interessi dei buoni del Tesoro e spese di negoziazione (Idem) . . . . .	8,000,000 »
21	Interessi di buoni del Tesoro a lunga scadenza creati con la legge 7 luglio 1901, n. 323, e spese di negoziazione (Idem) . . . . .	1,361,850 »
22	Interessi dipendenti da contratti stipulati a licitazione privata per le costruzioni delle ferrovie complementari a norma dell'articolo 4 della legge 20 luglio 1888, n. 5550, e dell'articolo 4 della precedente legge 24 luglio 1887, n. 4785 (Idem) . . . . .	40,000 »
23	Interessi di somme versate in conto corrente col Tesoro dello Stato (Idem)	750,000 »
24	Interessi del 1.50 per cento al netto sopra anticipazioni statutarie degli Istituti di emissione a sensi delle leggi 10 agosto 1893, n. 449, 22 luglio 1894, n. 339, 8 agosto 1895, n. 486 e 17 gennaio 1897, n. 9 (art. 3 dell'allegato D) (Idem) . . . . .	700,000 »
25	Garanzie e sussidi a Società concessionarie di strade ferrate (Idem) . . . . .	15,962,500 »
26	Sovvenzioni annue chilometriche derivanti dalla facoltà concessa al Governo con l'articolo 12 della legge 29 luglio 1879, n. 5002, serie 2 <sup>a</sup> (Idem) . . . . .	25,306 29
27	Corrispettivi dovuti alla Società italiana per le strade ferrate della Sicilia per il servizio di navigazione attraverso lo stretto di Messina - Legge 6 agosto 1893, n. 491 (Idem) . . . . .	125,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	<hr/> 27,686,356 29 <hr/>

	<i>Riporto</i> . . . . .	27,686,356 29
28	Onere eventuale per rischi marittimi dei piroscafi <i>Calabria, Scilla e Cariddi</i> adibiti al servizio di navigazione dello stretto di Messina (Regio decreto 1° giugno 1897, n. 380) (Spesa obbligatoria) . . . . .	<i>per memoria</i>
29	Annualità netta dovuta alla Società italiana per le strade ferrate Meridionali esercente la rete Adriatica in corrispettivo delle linee di sua proprietà (art. 7 del contratto) . . . . .	32,061,645 88
30	Corrispettivo chilometrico spettante alle Società esercenti le reti Mediterranea, Adriatica e Sicula per la costruzione delle strade ferrate di cui alle convenzioni approvate colla legge del 20 luglio 1888, n. 5550 (Spesa obbligatoria) . . . . .	22,226,089 43
31	Quote di prodotto lordo delle ferrovie appartenenti a Società private ed esercitate per loro conto, a senso dei rispettivi atti di concessione o in seguito a convenzioni speciali (art. 13 del contratto per la rete Mediterranea e 16 di quello per la rete Adriatica) (Idem) . . . . .	5,700,000 »
32	Corrispettivi dovuti alle Società delle reti Mediterranea, Adriatica e Sicula per l'esercizio delle linee complementari costituenti le reti secondarie (articolo 73 dei capitolati per le reti Mediterranea-Adriatica e 69 per quello della rete Sicula) (Idem) . . . . .	22,427,640 »
33	Corresponsione alle Casse delle pensioni e dei soccorsi del personale delle reti Mediterranea, Adriatica e Sicula delle quote del 2 e 1 per cento del prodotto lordo al disopra di quello iniziale (articolo 35 del capitolato delle reti Mediterranea e Adriatica e art. 31 di quello per la rete Sicula) (Idem) . . . . .	1,225,540 »
34	Annualità dovuta alla Ditta Mangili per il servizio di navigazione a vapore sul lago di Garda (art. 28 della convenzione approvata con la legge 5 marzo 1893, n. 125) (Spesa obbligatoria) . . . . .	90,209 60
35	Annualità dovuta alla Società concessionaria della ferrovia Cremona-Mantova per l'uso comune della stazione di Piadena con la linea Parma-Brescia-Iseo in ordine alla Convenzione 27 ottobre 1888 e relativo atto addizionale 20 maggio 1889 e all'altra convenzione 12 giugno 1899 . . . . .	1,670 »
36	Annualità spettante alla Cassa depositi e prestiti, a forma dell'art. 3 dell'allegato M, approvata con l'art. 13 della legge 22 luglio 1894, n. 339 - Interessi - (Settima annualità) . . . . .	4,098,074 66
		<hr/> 115,517,225 86 <hr/>
	<i>Debito vitalizio.</i>	
37	Pensioni del Ministero del tesoro (Spese fisse) . . . . .	2,685,000 » <hr/>

<i>Pensioni straordinarie.</i>		
38	Assegni ai Mille di Marsala e loro vedove ed orfani, e pensioni diverse	770,000 »
39	Assegni vitalizi a titolo di ricompensa nazionale, compresi quelli pei veterani 1848-49, ai sensi delle leggi 4 marzo 1898, n. 46 e 18 dicembre 1898, n. 489 . . . . .	2,000,000 »
		2,770,000 »
40	Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70 ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria) .	34,000 »
Totale del debito vitalizio . . .		5,489,000 »
<i>Dotazioni.</i>		
41	Dotazioni della Casa Reale . . . . .	15,050,000 »
42	Dovario a S. M. la Regina Margherita di Savoia, vedova di S. M. il Re Umberto I (legge 6 dicembre 1900, n. 393) . . . . .	1,000,000 »
		16,050,000 »
<i>Spese per le Camere legislative.</i>		
43	Spese pel Senato del Regno. . . . .	450,000 »
44	Spese per la Camera dei Deputati . . . . .	891,000 »
45	Rimborso alle Società di strade ferrate e di navigazione dell'importo dei viaggi dei Membri del Parlamento (Spesa obbligatoria). . .	882,000 »
		2,223,000 »
<i>Spese generali di amministrazione.</i>		
<i>Ministero.</i>		
46	Personale di ruolo (Spese fisse) . . . . .	1,863,193 44
47	Personale di ruolo - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) .	276,607 »
48	Personale straordinario . . . . .	122,437 »
<i>Da riportarsi</i> . . . . .		2,262,237 44

	<i>Riporto</i> . . . . .	2,262,237 44
49	Personale straordinario - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	20,750 »
50	Spese d'ufficio del Ministero . . . . .	102,740 »
		2,385,727 44
	<i>Presidenza del Consiglio dei ministri.</i>	
51	Presidente del Consiglio dei ministri . . . . .	25,000 »
52	Personale di ruolo dell'ufficio di Presidenza del Consiglio dei ministri (Spese fisse) . . . . .	4,000 »
53	Personale di ruolo dell'ufficio di Presidenza del Consiglio dei ministri - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) . . . . .	350 »
54	Compensi, retribuzioni, mercedi, indennità di missione al personale dell'ufficio di Presidenza del Consiglio dei ministri . . . . .	24,000 »
55	Personale straordinario dell'ufficio di Presidenza del Consiglio dei ministri - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) . . . . .	400 »
56	Spese per l'ufficio di Presidenza del Consiglio dei ministri . . . . .	10,000 »
57	Spese casuali . . . . .	24,000 »
		87,750 »
	<i>Corte dei conti.</i>	
58	Personale di ruolo (Spese fisse) . . . . .	1,433,359 94
59	Personale di ruolo - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) . . . . .	211,480 »
60	Spese d'ufficio . . . . .	84,500 »
		1,729,339 94
	<i>Vigilanza sugli Istituti di emissione e sui servizi del tesoro.</i>	
61	Personale dell'ufficio centrale d'ispezione (Spese fisse) . . . . .	71,000 »
62	Personale di ruolo - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) . . . . .	5,517 50
63	Spese diverse occorrenti per la Commissione permanente di cui all'articolo 107 del testo unico della legge sugli Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato col Regio Decreto 9 ottobre 1900, n. 373 . . . . .	5,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	81,517 50



	<i>Riporto</i> . . . . .	81,517 50
64	Indennità di missione agli ispettori degli Istituti di emissione e del Tesoro ed al personale addetto all'ufficio centrale d'ispezione o da esso delegato . . . . .	27,500 »
65	Spese diverse e compensi pei servizi di vigilanza sugl'Istituti di emissione, sui servizi del tesoro e sulla fabbricazione dei biglietti di tre Istituti di emissione . . . . .	5,000 »
		114,017 50
	<i>Avvocature erariali.</i>	
66	Personale di ruolo (Spese fisse) . . . . .	822,804 93
67	Personale di ruolo - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) . . . . .	19,223 »
68	Personale straordinario . . . . .	80,000 »
69	Personale straordinario - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) . . . . .	3,600 »
70	Spese d'ufficio (Spese fisse) . . . . .	41,500 »
71	Fitto di locali non demaniali ( <i>Idem</i> ) . . . . .	25,600 »
		992,732 93
	<i>Intendenza di finanza.</i>	
72	Personale di ruolo di ragioneria, ufficiali di scrittura e magazzinieri economi delle Intendenze (Spese fisse) . . . . .	1,969,622 36
73	Personale di ruolo - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) . . . . .	11,415 »
74	Personale straordinario . . . . .	76,800 »
75	Personale straordinario - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) . . . . .	800 »
		2,058,637 36
	<i>Servizio del Tesoro.</i>	
76	Personale di gestione e di controllo nella tesoreria centrale del Regno, nell'ufficio dell'agente contabile dei titoli del Debito pubblico, nell'officina delle carte valori e dipendenti cartiere, nella regia zecca e nella Cassa speciale dei biglietti a debito dello Stato (Spese fisse) . . . . .	129,420 »
77	Personale di ruolo - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) . . . . .	7,380 »
78	Spese d'ufficio della tesoreria centrale, dell'agente contabile dei titoli del Debito pubblico e del magazziniere dell'officina carte-valori . . . . .	51,750 »
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	188,550 »

	<i>Riporto</i> . . . . .	188,550 »
79	Personale delle delegazioni del Tesoro presso la regia tesoreria provinciale gestita dalla Banca d'Italia (Spese fisse) . . . . .	786,374 93
80	Personale di ruolo - Indennità di residenza in Roma (Idem) . . . . .	12,190 »
81	Personale straordinario delle delegazioni del Tesoro (Idem) . . . . .	100,000 »
82	Personale straordinario - Indennità di residenza in Roma (Idem) . . . . .	1,750 »
83	Spese d'ufficio delle delegazioni del Tesoro (Idem) . . . . .	16,500 »
84	Spese per trasporto fondi e di tesoreria . . . . .	36,000 »
85	Spese pei servizi del Tesoro e per l'accertamento presso le Intendenze di finanza della legittimità dei documenti prodotti per le operazioni di debito pubblico . . . . .	92,560 »
86	Spese di liti sostenute nell'interesse delle Amministrazioni del Tesoro e del Debito pubblico e dell'Azienda dei danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia (Spesa obbligatoria) . . . . .	16,000 »
		1,249,924 93
	<i>Regia zecca e monetazione.</i>	
87	Personale di ruolo (Spese fisse) . . . . .	40,490 »
88	Personale di ruolo - Indennità di residenza in Roma (Idem) . . . . .	5,241 »
89	Spese d'ufficio (Idem) . . . . .	1,500 »
90	Spese d'esercizio della zecca (Spese fisse ed obbligatorie) . . . . .	85,000 »
91	Personale straordinario - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) . . . . .	700 »
		132,931 »
	<i>Servizi diversi.</i>	
92	Spese di commissione, di cambio ed altre occorrenti pei pagamenti all'estero (Spesa obbligatoria) . . . . .	600,000 »
93	Allestimento dei titoli del Debito pubblico - Spese per completare, mettere in circolazione e spedire all'estero i titoli che si ricevono dall'officina carte-valori . . . . .	30,200 »
94	Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati in missione . . . . .	30,000 »
95	Indennità di tramutamento agli impiegati ed al personale di basso servizio . . . . .	22,000 »
96	Restituzione di somme indebitamente versate nelle tesorerie dello Stato (Spesa d'ordine) . . . . .	120,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	802,200 »

LEGISLATURA XXI - 2ª SESSIONE 1902-903 - DISCUSSIONI - TORNATA DELL'8 GIUGNO 1903

	<i>Riporto</i> . . . . .	802,200 »
97	Spese di bollo sui titoli del Debito pubblico, le quali debbono stare a carico dello Stato (Spesa obbligatoria) . . . . .	5,000 »
98	Spese pel servizio della contabilità generale e per gli studi e lavori relativi . . . . .	10,000 »
99	Sussidi non obbligatoriamente vitalizi . . . . .	75,000 »
100	Telegrammi da spedire all'estero (Spesa d'ordine) . . . . .	3,000 »
101	Spese postali (Idem) . . . . .	4,700 »
102	Spese di stampa . . . . .	101,700 »
103	Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria, legatura di libri e registri . . . . .	25,850 »
104	Spese per l'acquisto di libretti e di scontrini ferroviari per conto degli impiegati dell'amministrazione del Tesoro (Spesa d'ordine) . . . . .	300 »
105	Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria) . . . . .	<i>per memoria</i>
106	Spese di lavori per preparare i pagamenti delle rendite nominative consolidate e per eseguire gli appuramenti semestrali nel Gran Libro.	16,000 »
107	Indennità di missione, assegni fissi, compensi e spese diverse per le ispezioni alle amministrazioni centrali e provinciali e per le operazioni dipendenti dalla legge 11 luglio 1897, n. 256, sul riscontro effettivo dei magazzini e depositi di materiali e di merci di proprietà dello Stato . . . . .	45,000 »
108	Sussidi ad impiegati di ruolo e straordinari, agli uscieri e al personale di basso servizio in attività di funzioni dell'Amministrazione centrale e provinciale . . . . .	40,000 »
109	Assegni per gli addetti ai gabinetti . . . . .	14,000 »
110	Compensi al personale del Segretariato generale e di basso servizio del Ministero, di ragioneria delle Intendenze di finanza, e spese pel servizio della sistemazione degli archivi e scarto di atti nell'Amministrazione centrale e provinciale . . . . .	9,000 »
111	Somma da versare alla Cassa depositi e prestiti per costituire il fondo di riserva per le epizoozie, in ordine all'articolo 4 della legge 26 giugno 1902, n. 272 . . . . .	175,000 »
112	Spese casuali. . . . .	23,000 »
		<b>1,349,750 »</b>

**Spese per servizi speciali.***Officina per la fabbricazione delle carte-valori.*

113	Personale (Spese fisse) . . . . .	29,560 »
114	Mercedi e sussidi agli operai ed assistenti controllori e loro superstiti, spese sanitarie, premi per l'assicurazione degli operai stessi ed assistenti controllori ai termini della legge 17 marzo 1898, n. 80. Contributo annuo da versarsi alla Cassa nazionale di previdenza per l'invalidità e per la vecchiaia degli operai, ai termini della legge 17 luglio 1898, n. 350 e ad altri Istituti congeneri. (Spesa d'ordine)	507,800 »
115	Carta filigranata e non filigranata, cartoncino, macchine, spese di acqua e di materiale per la stampa delle carte-valori, lavori diversi per conto dei Ministeri ed altri enti. (Spesa d'ordine) . . . . .	1,489,950 »

---

2,027,310 »

---

*Fondi di riserva.*

116	Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine (Art. 38 del testo unico della legge di contabilità, approvato col regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016) . . . . .	2,500,000 »
117	Fondo di riserva per le spese impreviste (Art. 38 del testo unico della legge di contabilità, approvato col regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016) . . . . .	1,000,000 »

---

3,500,000 »

---

**TITOLO II.****Spesa straordinaria****CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.****Oneri dello Stato.***(Debiti variabili).*

118	Interessi del 2 per cento, a calcolo, sui mutui contratti dalle provincie danneggiate dalle inondazioni, a termini dell'art. 9 della legge 8 giugno 1873, n. 1400 e della legge 8 luglio 1883, n. 1483 (Spesa obbligatoria) . . . . .	94,000 »
119	Interessi a calcolo sui mutui contratti dalla provincia di Sondrio in ordine all'articolo 7 della legge 7 aprile 1889, n. 6018, e dalle provincie di Teramo e Chieti in ordine all'articolo 11 della legge stessa per risanare i danni cagionati dalle inondazioni dell'autunno 1888 e per la esecuzione di nuovi lavori occorrenti alla difesa contro nuovi disastri consimili (Spesa obbligatoria) . . . . .	16,000 »

---

*Da riportarsi* . . . . . 110,000 »

---

	<i>Riporto</i> . . . . .	110,000 »
120	Annualità da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti per interessi al 3.50 per cento ed ammortamento dei mutui concessi alle provincie di Genova, Porto Maurizio e Cuneo ed ai comuni delle medesime in relazione all'art. 8 della legge 31 maggio 1887, n. 4511, per riparare ai danni dei terremoti del febbraio e marzo 1887 ed ai danni cagionati al comune di Campomaggiore dalla frana del 10 febbraio 1888, giusta la legge 26 luglio 1888, n. 5600 (Spesa obbligatoria)	358,294 56
121	Indennità dovute secondo la legge per le espropriazioni del Governo austriaco per opere di fortificazioni . . . . .	<i>per memoria</i>
122	Somme da passarsi nel conto corrente speciale col municipio di Napoli come concorso dello Stato nei lavori di risanamento di quella città, corrispondenti alla metà della somma stabilita dall'art. 3 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892 e da procurarsi nei modi indicati dall'art. 1 della Convenzione 15 gennaio 1895, approvata con l'art. 5 dell'allegato I alla legge 8 agosto 1895, n. 486 ed ai termini della legge 17 luglio 1898, n. 318 . . . . .	500,000 »
123	Somma dovuta alla Società delle ferrovie Meridionali in conseguenza della Convenzione approvata con la legge 28 luglio 1895, n. 458, a compenso dei lavori eseguiti per il soprapassaggio al ponte ferroviario sul Po a Mezzanacorti (Dodicesima annualità) . . . . .	162,838 26
124	Sovvenzione accordata alla Compagnia delle ferrovie del Giura-Sempione	96,000 »
		<hr/> 1,227,132 82 <hr/>
	<b>Spese generali di amministrazione.</b>	
125	Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione a favore del personale (Spese fisse) . . . . .	6,900 »
126	Spesa occorrente alla Corte dei conti per il servizio da essa provvisoriamente assunto dei conti personali di spese fisse . . . . .	43,000 »
127	Personale straordinario della Corte dei conti - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) . . . . .	5,000 »
128	Spesa pei lavori straordinari per l'Amministrazione del Debito pubblico	34,680 »
129	Spese e compensi diversi per la fabbricazione dei biglietti di Stato e per i relativi servizi di cassa e di contabilità e spese d'ufficio del cassiere speciale dei biglietti a debito dello Stato (Spesa obbligatoria)	250,000 »
		<hr/> 339,580 » <hr/>
	<i>Spese diverse.</i>	
130	Compensi ai danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia (Spese fisse e d'ordine) . . . . .	256,500 »
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	256,500 »

	<i>Riporto</i> . . . . .	256,500 »
131	Pensioni da pagarsi per conto della monarchia Austro-Ungarica a termine dell'art. 8 della Convenzione A, approvata colla legge 23 marzo 1871, n. 137 (Spesa d'ordine) . . . . .	5,000 »
132	Spesa derivante dall'esecuzione dell'art. 8 della Convenzione B, stipulata fra l'Italia e la monarchia Austro-Ungarica ed approvata colla legge 23 marzo 1871, n. 137 . . . . .	<i>per memoria</i>
133	Spesa per indennità dovuta, ai termini dell'articolo 149 della legge sul riordinamento del notariato 25 maggio 1879, n. 4900 (testo unico), ad esercenti di uffici notarili di proprietà privata in Roma stati aboliti col precedente articolo 148 (Spesa obbligatoria) . . . . .	12,024 56
134	Contributo del Tesoro dello Stato a favore della beneficenza pubblica romana, in esecuzione dell'articolo 9 della legge 30 luglio 1896, n. 343 ed articolo unico della legge 3 febbraio 1898, n. 48 . . . . .	1,200,000 »
135	Contributo eventuale dello Stato a favore della Congregazione di carità di Roma, in esecuzione dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1896, n. 343, sulla beneficenza di Roma (Spesa obbligatoria) . . . . .	300,000 »
136	Concorso dello Stato nella spesa per la cura degli infermi poveri non appartenenti al comune di Roma, ricoverati nell'Istituto di Santo Spirito ed ospedali riuniti di Roma . . . . .	300,000 »
137	Restituzione eventuale di rendite e capitali già appartenenti alle Confraternite romane indemaniate, in conseguenza di dismissioni di beni ordinati e da ordinarsi in conformità dell'art. 1 della legge 30 luglio 1896, n. 343, e restituzione al Demanio di somme versate al Tesoro in più delle dovute in conseguenza dell'amministrazione dei beni già appartenenti a dette confraternite, tenuta dal Demanio prima dell'applicazione di detta legge (Spesa obbligatoria) . . . . .	<i>per memoria</i>
138	Spesa per demonetazione di lire 30,000,000 di monete di bronzo da 5 e 10 centesimi e per la coniazione della corrispondente somma in pezzi di nichelio puro (Legge 7 luglio 1901, n. 302) . . . . .	600,000 »
139	Spese per l'acquisto della Villa Borghese in Roma (Legge 26 dicembre 1901, n. 519) . . . . .	3,000,000 »
		<hr/> 5,673,524 56
	CATEGORIA TERZA. — MOVIMENTO DI CAPITALI.	
	<b>Estinzione di debiti.</b>	
140	Spesa derivante dall'articolo 3 della Convenzione 17 novembre 1875, modificato coll'articolo 1º dell'altra Convenzione 25 febbraio 1876, approvata colla legge 29 giugno 1876, n. 3181, pel riscatto delle ferrovie dell'Alta Italia - Ammortamento . . . . .	7,239,773 62
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	<hr/> 7,239,773 62

	<i>Riporto</i> . . . . .	7,239,773 62
141	Debiti redimibili iscritti nel Gran Libro - Ammortamento (Spesa obblig.)	2,051,039 26
142	Debiti redimibili non iscritti nel Gran Libro - Ammortamento (Spesa obbligatoria) . . . . .	2,287,450 »
143	Obbligazioni 5 per cento per le spese di costruzione delle strade ferrate del Tirreno - Ammortamento (Idem) . . . . .	1,410,000 »
144	Obbligazioni ferroviarie 3 per cento per le costruzioni ferroviarie e per conto delle Casse degli aumenti patrimoniali - Legge 27 aprile 1885, n. 3048 - Ammortamento . . . . .	3,600,000 »
145	Obbligazioni 5 per cento sui beni ecclesiastici ricevute in pagamento di prezzo di beni (Legge 11 agosto 1870, n. 5784 e regio decreto 14 stesso mese, n. 5794) - Ammortamento (Spesa obbligatoria) . . . . .	20,000 »
146	Titoli speciali di rendita 5 per cento per il risanamento della città di Napoli (art. 3 e 5 della legge 15 gennaio 1885) - Ammortamento (Idem) . . . . .	128,000 »
147	Obbligazioni per lavori edilizi di Roma e per l'anticipazione di lire 12,000,000 del concorso governativo - Leggi 20 luglio 1890, n. 6980 e 28 giugno 1892, n. 299 - Ammortamento (Idem) . . . . .	41,000 »
148	Rimborsi di capitali dovuti dal Tesoro dello Stato (Idem) . . . . .	50,000 »
149	Annualità spettante alla Cassa dei depositi e prestiti a forma dell'art. 3, dell'allegato M, approvata coll'art. 13 della legge 22 luglio 1894, n. 339 - Ammortamento (Settima annualità) . . . . .	901,925 34
150	Quota d'ammortamento dei buoni del tesoro a lunga scadenza (Legge 7 luglio 1901, n. 323) . . . . .	1,125,000 »
		18,854,188 22
	<i>Anticipazioni a provincie e comuni.</i>	
151	Somma da passarsi nel conto corrente speciale col municipio di Napoli, corrispondente alla metà della somma stabilita dall'articolo 3 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, e da procurarsi nei modi indicati all'articolo 1 della convenzione 15 gennaio 1895, approvata con l'articolo 5 dell'allegato L alla legge 8 agosto 1895, n. 486 ed ai termini della legge 17 luglio 1898, n. 318 . . . . .	500,000 »
	<i>Partite che si compensano coll'entrata.</i>	
152	Quote dovute ai funzionari delle avvocature erariali sulle somme versate dalle controparti, per competenze di avvocati e procuratori,	

	poste a loro carico nei giudizi sostenuti direttamente dalle avvo- cature erariali e pagamenti di spese gravanti le competenze medesime (Spesa d'ordine) . . . . .	170,000 »
153	Spesa occorrente pel servizio dei debiti redimibili indicati nella ta- bella A annessa all' allegato M dell' articolo 13 della legge 22 lu- glio 1894, n. 339, pei quali vengono somministrati i fondi dalla Cassa dei depositi e prestiti (Spesa d'ordine) . . . . .	11,722,893 50
154	Anticipazioni pel servizio di Cassa dei Corpi dell' esercito . . . . .	8,000,000 »
155	Anticipazioni da versarsi alla Cassa depositi e prestiti per integrazione del fondo di ammortizzazione stabilito dall' articolo 9 della legge 12 giugno 1902, n. 166 (Spesa d'ordine) . . . . .	<i>per memoria</i>
		19,892,893 50
CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO.		
<i>Servizi diversi.</i>		
156	Rendita consolidata di proprietà dello Stato vincolata od in sospeso . . . . .	6,697 »
157	Rendita di proprietà dello Stato libera da qualsiasi vincolo . . . . .	13,450 »
158	Interessi delle obbligazioni al portatore 5 per cento per le spese di costruzione delle strade ferrate del Tirreno state emesse in relazione alla legge 30 marzo 1890, n. 6751, ma non ancora rilasciate in cambio dei certificati o non ancora date in pagamento dei lavori . . . . .	1,947,825 »
159	Somma da versarsi alla Cassa depositi e prestiti in corrispondenza dei proventi derivanti dagli aumenti delle tasse erariali sui prezzi dei trasporti a grande e piccola velocità sulle reti Mediterranea, Adriatica e Sicula, e da destinarsi a colmare il disavanzo delle casse di pensioni e di mutuo soccorso del personale ferroviario di cui al comma 4° degli articoli 35 e 31 dei capitolati per le reti pre- citate (legge 29 marzo 1900, n. 101) . . . . .	5,843,600 »
160	Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di Amministra- zioni governative . . . . .	497,113 81
		8,303,685 81



**RIASSUNTO PER TITOLI****TITOLO I.****Spesa ordinaria****CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.****Oneri dello Stato.**

Debiti perpetui . . . . .	482,717,326 41
Debiti redimibili . . . . .	85,611,864 49
Debiti variabili . . . . .	115,517,225 86
Debito vitalizio . . . . .	5,489,000 »
Dotazioni . . . . .	16,050,000 »
Spese per le Camere legislative . . . . .	2,223,000 »
	<hr/>
	707,608,416 76

**Spese generali di amministrazione.**

Ministero . . . . .	2,385,727 44
Presidenza del Consiglio dei ministri . . . . .	87,750 »
Corte dei conti . . . . .	1,729,339 94
Vigilanza sugli istituti di emissione e sui servizi del Tesoro . . . . .	114,017 50
Avvocature erariali . . . . .	992,732 93
Intendenze di finanza . . . . .	2,058,637 36
Servizio del Tesoro . . . . .	1,249,924 93
Regia zecca e monetazione . . . . .	132,931 »
Servizi diversi . . . . .	1,349,750 »
	<hr/>
	10,100,811 10

<b>Spese per servizi speciali.</b>	
Officina per la fabbricazione delle carte-valori . . . . .	2,027,310 »
Fondi di riserva . . . . .	3,500,000 »
TOTALE della categoria prima della parte ordinaria . . . . .	723,236,537 86
<b>TITOLO II.</b>	
<b>Spesa straordinaria</b>	
—	
<b>CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.</b>	
<b>Oneri dello Stato.</b>	
Debiti variabili . . . . .	1,227,132 82
Spese generali di amministrazione . . . . .	339,580 »
Spese diverse . . . . .	5,673,524 56
	6,013,104 56
TOTALE della categoria prima della parte straordinaria . . . . .	7,240,237 38
<b>CATEGORIA TERZA. — MOVIMENTO DI CAPITALI.</b>	
Estinzione di debiti . . . . .	18,851,188 22
Anticipazione a provincie e comuni . . . . .	500,000 »
Partite che si compensano coll'entrata . . . . .	19,892,893 50
TOTALE della categoria terza della parte straordinaria . . . . .	39,247,081 72
TOTALE del titolo II. — Spesa straordinaria . . . . .	46,487,319 10
TOTALE delle spese reali (ordinarie e straordinarie) . . . . .	769,723,856 96
CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO . . . . .	8,308,685 81

**RIASSUNTO PER CATEGORIE**

Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria)	. . . . .	730,476,775 24
Categoria III. — Movimento di capitali (Parte straordinaria)	. . . . .	39,247,081 72
		<hr/>
Totale spese reali	. . . . .	769,723,856 96
		<hr/>
Categoria IV. — Partite di giro . . . . .	. . . . .	8,308,685 81
		<hr/>
Totale generale	. . . . .	778,032,542 77
		<hr/>

**Elenco A.**

*Spese obbligatorie e d'ordine iscritte nello stato di previsione per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1903 al 30 giugno 1904, ai termini dell'art. 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.*

**Ministero del Tesoro.**

- CAPITOLO n. 1. Rendita consolidata 5 per cento.
- » n. 2. Rendita consolidata 3 per cento.
  - » n. 3. Rendita consolidata 4 per cento al netto.
  - » n. 4. Rendita consolidata 4.50 per cento al netto.
  - » n. 5. Rendita consolidata 3.50 per cento al netto.
  - » n. 7. Debito perpetuo a nome dei Corpi morali in Sicilia - Interessi.
  - » n. 8. Debito perpetuo dei Comuni della Sicilia - Interessi.
  - » n. 9. Rendita 3 per cento assegnata ai *creditori legali* nelle provincie napoletane.
  - » n. 10. Rendita 3 per cento assegnata ai creditori di cui alla legge 26 marzo 1885, n. 3015, serie 3<sup>a</sup>.
  - » n. 11. Debiti redimibili iscritti nel Gran Libro - Interessi.
  - » n. 12. Debiti redimibili non iscritti nel Gran Libro - Interessi e premi.
  - » n. 13. Obbligazioni pei lavori edilizi di Roma e per l'anticipazione di lire 12,000,000 del concorso governativo, di cui alle leggi 20 luglio 1890, n. 6980 e 28 giugno 1892, n. 299.
  - » n. 15. Obbligazioni ferroviarie 3 per cento per le costruzioni ferroviarie e per conto delle Casse degli aumenti patrimoniali (legge 27 aprile 1885, n. 3048) - Interessi.
  - » n. 16. Obbligazioni 5 per cento per le spese di costruzione di strade ferrate del Tirreno già consegnate agli appaltatori in cambio dei certificati, o date in pagamento dei lavori appaltati dopo la pubblicazione della legge 30 marzo 1890, n. 6751 - Interessi.
  - » n. 17. Titoli speciali di rendita 5 per cento per il risanamento della città di Napoli (articoli 3 e 5 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892) - Interessi.
  - » n. 19. Annualità al comune di Napoli per l'assegno degli Istituti di beneficenza di detta città - Legge 12 maggio 1901, n. 164.
  - » n. 20. Interessi dei buoni del Tesoro e spese di negoziazione.
  - » n. 21. Interessi di buoni del tesoro a lunga scadenza creati con la legge 7 luglio 1901, n. 323, e spese di negoziazione.
  - » n. 22. Interessi dipendenti da contratti stipulati a licitazione privata per le costruzioni delle ferrovie complementari a norma dell'art. 4 della legge 20 luglio 1888, n. 5550 e dell'art. 4 della precedente legge 24 luglio 1887, n. 4785.
  - » n. 23. Interessi di somme versate in conto corrente col Tesoro dello Stato.
  - » n. 24. Interessi del 1.50 per cento al netto sopra anticipazioni statutarie degli Istituti di emissione a sensi delle leggi 10 agosto 1893, n. 449, 22 luglio 1894, n. 339, 8 agosto 1895, n. 486 e 17 gennaio 1897, n. 9 (art. 3 dell'allegato D).
  - » n. 25. Garanzie e sussidi a Società concessionarie di strade ferrate.
  - » n. 26. Sovvenzioni annue chilometriche derivanti dalla facoltà concessa al Governo con l'art. 12 della legge 29 luglio 1879, n. 5002, serie 2<sup>a</sup>.
  - » n. 27. Corrispettivi dovuti alla società italiana per le strade ferrate della Sicilia per il servizio di navigazione attraverso lo stretto di Messina - Legge 6 agosto 1893, n. 491.

- CAPITOLO n. 28. Onere eventuale per rischi marittimi dei piroscafi *Calabria, Scilla e Cariddi* adibiti al servizio di navigazione dello stretto di Messina (Regio decreto 1° giugno 1897, n. 380).
- » n. 30. Corrispettivo chilometrico spettante alle Società esercenti le reti Mediterranea, Adriatica e Sicula per la costruzione delle strade ferrate di cui alle convenzioni approvate colla legge del 20 luglio 1888, n. 5550.
  - » n. 31. Quote di prodotto lordo delle ferrovie appartenenti a Società private ed esercitate per loro conto a senso dei rispettivi atti di concessione o in seguito a convenzioni speciali (art. 13 del contratto per la rete Mediterranea e 16 di quello per la rete Adriatica).
  - » n. 32. Corrispettivi dovuti alle Società delle reti Mediterranea, Adriatica e Sicula per l'esercizio delle linee complementari costituenti le reti secondarie (art. 73 dei capitolati per le reti Mediterranea-Adriatica e 69 per quelle della rete Sicula).
  - » n. 33. Corresponsione alle Casse delle pensioni e dei soccorsi del personale delle reti Mediterranea, Adriatica e Sicula delle quote del 2 ed 1 per cento del prodotto lordo al di sopra di quello iniziale (art. 35 del capitolato delle reti Mediterranea e Adriatica e art. 31 di quello per la rete Sicula).
  - » n. 34. Annualità dovuta alla ditta Mangili per il servizio di navigazione a vapore sul lago di Garda (art. 28 della Convenzione approvata con la legge 5 marzo 1893, n. 125).
  - » n. 40. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvate col regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70 ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
  - » n. 45. Rimborso alle Società di strade ferrate e di navigazione dell'importo dei viaggi dei membri del Parlamento.
  - » n. 86. Spese di liti sostenute nell'interesse delle Amministrazioni del Tesoro e del Debito pubblico e dell'Azienda dei danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia.
  - » n. 90. Spese d'esercizio della zecca.
  - » n. 92. Spese di commissione, di cambio ed altre occorrenti nei pagamenti all'estero.
  - » n. 96. Restituzione di somme indebitamente versate nelle tesorerie dello Stato.
  - » n. 97. Spese di bollo sui titoli del Debito pubblico, le quali debbono stare a carico dello Stato.
  - » n. 100. Telegrammi da spedire all'estero.
  - » n. 101. Spese postali.
  - » n. 104. Spese per l'acquisto di libretti e di scontrini ferroviari per conto degli impiegati dell'amministrazione del Tesoro.
  - » n. 105. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
  - » n. 114. Mercedi e sussidi agli operai ed assistenti controllori e loro superstiti, spese sanitarie, premi per l'assicurazione degli operai stessi ed assistenti controllori ai termini della legge 17 marzo 1898, n. 80. Contributo annuo da versarsi alla Cassa nazionale di previdenza per l'invalidità e per la vecchiaia degli operai ai termini della legge 17 luglio 1898, n. 350, ed altri Istituti congeneri.
  - » n. 115. Carta filigranata e non filigranata, cartoncino, macchine, spese d'acqua e di materiale per la stampa delle carte-valori, lavori diversi per conto dei Ministeri ed altri enti.
  - » n. 118. Interessi del 2 per cento, a calcolo, sui mutui contratti dalle provincie danneggiate dalle inondazioni, a termini dell'articolo 9 della legge 8 giugno 1873, n. 1400 e della legge 8 luglio 1883, n. 1483.

- CAPITOLO n. 119. Interessi a calcolo sui mutui contratti dalla provincia di Sondrio in ordine all'art. 7 della legge 7 aprile 1889, n. 6018 e dalle provincie di Teramo e Chieti in ordine all'art. 11 della legge stessa, per risanare i danni cagionati dalle inondazioni dell'autunno 1888 e per la esecuzione di nuovi lavori occorrenti alla difesa contro nuovi disastri consimili.
- » n. 120. Annualità da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti per interessi al 3.50 per cento ed ammortamento dei mutui concessi alle provincie di Genova, Porto Maurizio e Cuneo ed ai comuni delle medesime in relazione all'articolo 8 della legge 31 maggio 1887, n. 4511, per riparare ai danni dei terremoti del febbraio e marzo 1887 ed ai danni cagionati al comune di Campomaggiore dalla frana del 10 febbraio 1888, giusta la legge 26 luglio 1888, n. 5600.
  - » n. 129. Spese e compensi diversi per la fabbricazione dei biglietti di Stato e per i relativi servizi di cassa e di contabilità e spese di ufficio del cassiere speciale dei biglietti a debito dello Stato.
  - » n. 130. Compensi ai danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia.
  - » n. 131. Pensioni da pagarsi per conto della Monarchia Austro-Ungarica a termine dell'art. 8 della Convenzione A, approvata con la legge 23 marzo 1871, n. 137.
  - » n. 133. Spesa per indennità dovuta, ai termini dell'art. 149 della legge sul riordinamento del notariato 25 maggio 1879, n. 4900 (testo unico), ad esercenti di uffici notarili di proprietà privata in Roma stati aboliti col precedente articolo 148.
  - » n. 135. Contributo eventuale dello Stato a favore della Congregazione di carità di Roma, in esecuzione dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1896, n. 343, sulla beneficenza di Roma.
  - » n. 137. Restituzione eventuale di rendite e capitali già appartenenti alle confraternite romane indemaniate, in conseguenza di dismissioni di beni ordinati e da ordinarsi in conformità dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1896, n. 343, e restituzione al Demanio di somme versate al Tesoro in più delle dovute in conseguenza dell'amministrazione dei beni già appartenenti a dette confraternite, tenuta dal Demanio prima dell'applicazione di detta legge.
  - » n. 141. Debiti redimibili iscritti nel Gran Libro - Ammortamento.
  - » n. 142. Debiti redimibili non iscritti nel Gran Libro - Ammortamento.
  - » n. 143. Obbligazioni 5 per cento per le spese di costruzione delle strade ferrate del Tirreno - Ammortamento.
  - » n. 145. Obbligazioni 5 per cento sui beni ecclesiastici ricevute in pagamento di prezzo di beni (legge 11 agosto 1870, n. 5784 e regio decreto 14 stesso mese, n. 5794) - Ammortamento.
  - » n. 146. Titoli speciali di rendita 5 per cento per il risanamento della città di Napoli (articoli 3 e 5 della legge 15 gennaio 1885) - Ammortamento.
  - » n. 147. Obbligazioni pei lavori edilizi di Roma e per l'anticipazione di L. 12,000,000 del concorso governativo - Leggi 20 luglio 1890, n. 6980 e 28 giugno 1892, n. 299 - Ammortamento.
  - » n. 148. Rimborsi di capitali dovuti dal Tesoro dello Stato.
  - » n. 152. Quote dovute ai funzionari delle Avvocature erariali sulle somme versate dalle controparti, per competenze di avvocati e procuratori, poste a loro carico nei giudizi sostenuti direttamente dalle avvocature erariali e pagamenti di spese gravanti le competenze medesime.
  - » n. 153. Spesa occorrente pel servizio dei debiti redimibili indicati nella tabella A annessa all'allegato M dell'articolo 13 della legge 22 luglio 1894, n. 329, pei quali vengono somministrati i fondi dalla Cassa dei depositi e prestiti.
  - » n. 155. Anticipazioni da versarsi alla Cassa depositi e prestiti per integrazione del fondo di ammortizzazione stabilito dall'art. 9 della legge 12 giugno 1902, n. 106.

CAPITOLO n. 159. Somma da versarsi alla Cassa depositi e prestiti in corrispondenza dei proventi derivanti dagli aumenti delle tasse erariali sui prezzi dei trasporti a grande e piccola velocità sulle reti Mediterranea, Adriatica e Sicula, e da destinarsi a colmare il disavanzo delle Casse pensioni e di mutuo soccorso del personale ferroviario di cui al comma 4° degli articoli 35 e 31 dei capitoli per le reti precitate (legge 29 marzo 1900, n. 101).

#### Ministero delle Finanze.

- CAPITOLO n. 18. Trasporto di registri, stampe, mobili ed altro per conto dell'amministrazione finanziaria.
- » n. 19. Telegrammi da spedirsi all'estero.
  - » n. 20. Spese postali.
  - » n. 22. Rimborso al Ministero del tesoro della spesa occorrente per la provvista della carta bollata, delle marche da bollo, delle carte-valori, dei contrassegni doganali, dei bolli e punzoni e per le altre forniture occorrenti per vari servizi finanziari, da farsi dall'officina governativa delle carte-valori.
  - » n. 23. Rimborso al Ministero del tesoro della spesa per le forniture occorrenti per i vari servizi finanziari, da farsi dalla zecca di Roma.
  - » n. 24. Acquisto di libretti e scontrini ferroviari per gli impiegati dell'amministrazione centrale e provinciale delle finanze.
  - » n. 25. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
  - » n. 31. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70 ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
  - » n. 35. Spesa occorrente per la formazione del nuovo catasto - Leggi 4 gennaio 1880 e 1° marzo 1886, nn. 5222 e 3682.
  - » n. 45. Aggio di esazione ai contabili (Demanio).
  - » n. 46. Compenso per le spese d'ufficio ai conservatori delle ipoteche ed ai ricevitori del registro incaricati del servizio ipotecario - Articolo 6, allegato G, legge 8 agosto 1895, n. 486 (Idem).
  - » n. 52. Spese di coazioni e di liti; risarcimenti ed altri accessori (Idem).
  - » n. 54. Spese per trasporti di valori bollati, di registri e di stampe, e per la bollatura, imballaggio e spedizione della carta bollata e per retribuzione ai bollatori diurnisti del servizio del bollo straordinario (Idem).
  - » n. 55. Spese per le Commissioni provinciali incaricate della determinazione dei valori capitali da attribuirsi ai terreni e fabbricati agli effetti delle tasse di registro e di successione - Articoli 15 e 18 dell'allegato C alla legge 23 gennaio 1902, n. 25.
  - » n. 56. Restituzioni e rimborsi (Idem).
  - » n. 57. Restituzioni di tasse sul pubblico insegnamento e di quote di tasse universitarie d'iscrizione da versarsi nelle casse delle Università per essere corrisposte ai privati insegnanti, giusta l'articolo 13 del regio decreto 22 ottobre 1885, n. 3443 (Idem).
  - » n. 58. Contribuzioni fondiarie sui beni dell'antico demanio - Imposta erariale, sovrimposta provinciale e comunale (Idem).
  - » n. 60. Spese di amministrazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria dei canali patrimoniali dell'antico demanio.

- CAPITOLO n. 61. Annualità e prestazioni diverse (Demanio).
- » n. 62. Spese di materiale, d'indennità ed altre spese per la tassa sulla circolazione velocipedi.
  - » n. 67. Restituzioni di somme indebitamente percepite e rimborsi per risarcimento di danni (Canali Cavour).
  - » n. 68. Opere di manutenzione ordinaria e straordinaria (Idem).
  - » n. 70. Spese per imposte e sovrimposte (Idem)
  - » n. 71. Spese di coazioni e di liti (Idem).
  - » n. 72. Aggio agli esattori delle imposte dirette sulla riscossione delle entrate (Idem).
  - » n. 76. Oneri e debiti ipotecari afferenti i beni provenienti dall'Asse ecclesiastico.
  - » n. 77. Restituzione di indebiti dipendenti dall'amministrazione dei beni dell'Asse ecclesiastico.
  - » n. 78. Contribuzioni fondiari - Imposta erariale, sovrimposta provinciale e comunale (Asse ecclesiastico).
  - » n. 79. Spese di coazioni e di liti dipendenti dall'amministrazione dei beni dell'Asse ecclesiastico.
  - » n. 80. Spese relative alle eredità devolute allo Stato apertesi dal 26 agosto 1898 e passaggio del prodotto netto alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai, giusta la legge 17 luglio 1898, n. 350.
  - » n. 83. Indennità agli ispettori ed al personale di ruolo delle agenzie per giri d'ufficio, per reggenze ed altre missioni compiute nell'interesse del servizio delle imposte dirette e del catasto.
  - » n. 89. Anticipazioni delle spese occorrenti per l'esecuzione di ufficio delle volture catastali. - Art. 6 del testo unico delle leggi sulla conservazione del catasto, approvato col regio decreto 4 luglio 1897, n. 276 ed art. 62 del regolamento relativo (Imposte dirette).
  - » n. 90. Spese pel servizio di accertamento dei redditi di ricchezza mobile e dei fabbricati e spese per la notificazione di avvisi riguardanti il servizio delle imposte dirette e del catasto (Idem).
  - » n. 93. Prezzo di beni immobili espropriati ai debitori morosi d'imposte e devoluti allo Stato in forza dell'art. 54 del testo unico della legge sulla riscossione delle imposte dirette 23 giugno 1897, n. 236.
  - » n. 94. Spese di coazioni e di liti (Imposte dirette).
  - » n. 95. Spese per le Commissioni di prima istanza delle imposte dirette.
  - » n. 96. Decimo dell'addizionale 2 per cento per spese di distribuzione destinato alle spese per le Commissioni provinciali — Articolo 36 del regolamento 3 novembre 1894, n. 493, sull'imposta di ricchezza mobile (Imposte dirette).
  - » n. 97. Restituzioni e rimborsi (Idem).
  - » n. 107. Impianto e manutenzione dei mezzi per diminuire le cause della malaria nelle zone dichiarate infette ove risiedono le guardie di finanza - Articolo 5 della legge 2 novembre 1901, n. 460.
  - » n. 113. Spese di giustizia per liti civili sostenute per propria difesa e per condanna verso la parte avversaria, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori (Gabelle).
  - » n. 114. Spese di giustizia penale — Quote di riparto agli agenti doganali e ad altri scopritori delle contravvenzioni sul prodotto delle stesse — Indennità a testimoni e periti — Spese di trasporto ed altre comprese fra le spese processuali da anticiparsi dall'erario (Idem).
  - » n. 115. Pagamento ai Ministeri della guerra e della marina per la spesa del mantenimento delle guardie di finanza incorporate nella compagnia di disciplina o detenute nel carcere militare (Idem).



- CAPITOLO n. 119. Indennità di viaggio e di soggiorno, competenze ai membri delle Commissioni (Tasse di fabbricazione).
- » n. 121. Aggio agli esattori, ai ricevitori provinciali ed ai contabili incaricati della riscossione ed indennità ai ricevitori del registro per la vendita delle marche da applicarsi agli involucri dei fiammiferi (Idem).
  - » n. 122. Restituzione di tasse di fabbricazione sullo spirito impiegato nella preparazione dei vini tipici e dei liquori esportati, sulla birra, sulle acque gassose esportate e restituzione della tassa sull'acido acetico adoperato nelle industrie.
  - » n. 123. Restituzione di tasse di fabbricazione indebitamente percepite.
  - » n. 134. Tasse postali per versamenti, trasporto di fondi e indennità ai proprietari di merci avariate nei depositi doganali.
  - » n. 138. Restituzione di diritti all'esportazione (Dogane).
  - » n. 139. Restituzione di diritti indebitamente riscossi, restituzione di depositi per bollette a cauzione di merci in transito, quota da corrispondersi alla Repubblica di S. Marino, giusta gli articoli 39 e 40 della convenzione 28 giugno 1897 e pagamento al Comune di Genova delle somme riscosse a titolo di tassa supplementare di ancoraggio per gli approdi nei porto di Genova.
  - » n. 143. Quota di concorso per la graduale soppressione del dazio sui farinacci, da corrispondersi ai Comuni, meno quello di Roma e Napoli - Articoli 2 e 3 dell'allegato A alla legge 23 gennaio 1902, n. 25.
  - » n. 145. Contributo dello Stato nella gestione del dazio consumo di Napoli in amministrazione diretta, corrispondente alla eccedenza delle spese sulle entrate della gestione stessa.
  - » n. 150. Spese di giustizia per liti civili sostenute per propria difesa e per condanna verso la parte avversaria, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori (Privative).
  - » n. 151. Spese di giustizia penale — Quote di riparto agli agenti scopritori delle contravvenzioni sul prodotto delle stesse — Indennità a testimoni e periti — Spese di trasporto ed altre comprese fra le spese processuali da anticiparsi dall'erario (Idem).
  - » n. 159. Mercedi per la verifica e pel collaudo e spese per il trasporto e per l'imballaggio dei bollettari del lotto.
  - » n. 160. Aggio d'esazione (Lotto).
  - » n. 161. Vincite al lotto.
  - » n. 168. Paghe agli operai delle manifatture e dei magazzini dei tabacchi greggi, mercedi agli operai valetudinari, indennizzi per infortuni sul lavoro e concorso di assicurazione.
  - » n. 169. Paghe al personale in servizio temporaneo delle coltivazioni ed agli operai contatori di foglie.
  - » n. 173. Compra di tabacchi, lavori di bottaio e facchinaggi; spese per informazioni e missioni all'estero nello interesse dell'acquisto e della coltivazione dei tabacchi; spese per campionamento, perizie, cernita e condizionamento dei tabacchi.
  - » n. 175. Trasporto di tabacchi e di materiali diversi.
  - » n. 176. Acquisto, nolo e riparazione di materiali diversi per uso delle manifatture, dei magazzini dei tabacchi greggi e degli uffici delle coltivazioni.
  - » n. 182. Paghe agli operai delle saline, mercedi agli operai valetudinari, indennità per infortuni sul lavoro e concorso di assicurazione.
  - » n. 184. Indennità ai rivenditori dei sali.
  - » n. 186. Acquisto, riparazioni e manutenzione del materiale in servizio delle saline, compra del combustibile e della carta per l'impacchettamento del sale raffinato.
  - » n. 187. Compra dei sali.

- CAPITOLO n. 188. Trasporto di sali e di materiali diversi e facchinaggi interni nei magazzini di deposito.
- » n. 191. Spese di produzione, di acquisto e di trasporto delle sostanze per l'adulterazione del sale che si vende a prezzo di eccezione per uso della pastorizia, dell'agricoltura e delle industrie, e spese di mano d'opera per prepararlo.
  - » n. 192. Spese per otturazione delle sorgenti salse per impedire la produzione naturale e clandestina del sale.
  - » n. 193. Restituzione della tassa sul sale impiegato nella salagione delle carni, del burro e dei formaggi che si esportano all'estero - Art. 15 della legge 6 luglio 1883, n. 1445.
  - » n. 197. Aggio a titolo di stipendio ai magazzinieri di vendita dei sali e tabacchi e compenso ai reggenti provvisori dei magazzini stessi.
  - » n. 202. Indennità ai magazzinieri di vendita ed agli spacciatori all'ingrosso dei sali e tabacchi a titolo di spesa d'esercizio e di trasporto dei generi; e rimborso al Ministero delle poste e dei telegrafi della spesa derivante dall'esenzione di tassa sui vaglia postali pei versamenti dei funzionari stessi.
  - » n. 204. Restituzione di canoni di rivendite indebitamente percetti (Tabacchi e sali).
  - » n. 206. Spese per la compra dei sali di chinino fabbricati e preparati a norma della legge 29 dicembre 1900, n. 505, art. 4, lett. A.
  - » n. 207. Spese d'ufficio, di materiali d'ufficio, di stampati e diverse; compensi ad impiegati e mercedi ad operai adibiti a servizi concernenti il chinino; spese per analisi di controllo e per il trasporto nel Regno dei prodotti vendibili.
  - » n. 208. Aggio di rivendita del chinino ai magazzinieri di vendita e spacciatori all'ingrosso delle private e ai farmacisti, medici e rivenditori.
  - » n. 209. Somma corrispondente al prezzo della materia prima, art. 4 della legge 29 dicembre 1900, n. 505.
  - » n. 216. Prezzo dei beni immobili espropriati ai debitori morosi di imposte e devoluti al Demanio in forza dell'articolo 54 del testo unico di legge 23 giugno 1897, n. 236.
  - » n. 219. Spese di coazioni e di liti dipendenti dalla vendita dei beni - Asse ecclesiastico.
  - » n. 221. Restituzioni dipendenti dalla vendita dei beni - Asse ecclesiastico.
  - » n. 224. Spese per imposte ed oneri afficienti i beni delle confraternite romane stati indemanati in esequimento dell'art. 11 della legge 20 luglio 1890, n. 6980
  - » n. 225. Somme riscosse al netto dei pagamenti per la gestione dal 1° settembre 1896 dei beni appresi alle confraternite romane, da pagarsi dal Demanio alla Congregazione di carità di Roma, in esecuzione della legge 30 luglio 1896, n. 343.
  - » n. 226. Aggio ai contabili incaricati della riscossione delle soprattasse per omesse od inesatte dichiarazioni nelle imposte dirette e per la riscossione delle imposte del 1872 e retro.
  - » n. 227. Spese di liti ed altre diverse di stralcio pel servizio del macinato.
  - » n. 228. Rimborsi e restituzioni di tassa del macinato.
  - » n. 229. Restituzione d'imposta sui terreni per ritardata attuazione del nuovo catasto (art. 47 della legge 1° marzo 1886, n. 3682, modificato coll'art. 1° della legge 21 gennaio 1897, n. 23).
  - » n. 246. Affrancazioni di annualità e restituzione di capitali passivi - Asse ecclesiastico.
  - » n. 247. Rimborsi di capitali ed affrancazioni di prestazioni perpetue dovuti dalle finanze dello Stato.
  - » n. 249. Fondo per acquisto di rendita pubblica da intestare al Demanio per conto della pubblica istruzione, in equivalente del prezzo ritratto dalla vendita dei beni e dall'affrancazione di annue prestazioni appartenenti ad enti amministrati, e spese per la valutazione e vendita dei beni sopraindicati.

- CAPITOLO n. 250. Restituzione di depositi per adire agli incanti, per spese d'asta, tasse, ecc., eseguiti negli uffici esecutivi demaniali.
- » n. 251. Prodotto del taglio dei boschi ex-ademprivili dell'isola di Sardegna, da corrispondersi alla cassa ademprivile istituita colla legge 2 agosto 1897, n. 382.
  - » n. 254. Canone dovuto al Comune di Napoli per effetto dell'articolo 5 della legge 14 maggio 1881, n. 198, dell'articolo 11 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892 e dell'articolo 2 della legge 28 giugno 1892, n. 298.
  - » n. 255. Personale per la riscossione del dazio (Comune di Napoli).
  - » n. 256. Stipendio ed indennità al personale fuori ruolo (Idem).
  - » n. 257. Assegni ed indennità per spese di ufficio, di giro, di alloggio, di disagiata residenza ed altre (Idem).
  - » n. 258. Casermaggio, fornitura di acqua potabile e riscaldamento dei locali ed altre spese per la guardia di finanza (Idem).
  - » n. 259. Spese di manutenzione della cinta daziaria, di illuminazione e di riscaldamento dei locali ed altre (Idem).
  - » n. 260. Acquisti, riparazioni e trasporto del materiale (Idem).
  - » n. 261. Restituzione di diritti indebitamente esatti (Idem).
  - » n. 262. Fitto di locali per gli uffici e le caserme (Idem).
  - » n. 263. Canone dovuto al Comune di Roma per effetto degli articoli 6 e 7 della legge 20 luglio 1890, n. 6980 (serie 3ª).
  - » n. 264. Personale per la riscossione del dazio (Comune di Roma).
  - » n. 265. Personale per la riscossione del dazio consumo (Idem) - Indennità di residenza in Roma.
  - » n. 266. Maggiori assegnamenti al personale per la riscossione del dazio (Idem).
  - » n. 267. Assegni ed indennità per spese d'ufficio, di giro, d'alloggio, di servizio volante, di disagiata residenza, di servizio notturno ed altre (Idem).
  - » n. 268. Casermaggio, fornitura d'acqua potabile, riscaldamento dei locali ed altre spese per la guardia di finanza (Idem).
  - » n. 269. Spese di manutenzione della cinta daziaria, canoni per occupazione di terreni, riparazioni, manutenzione, illuminazione e riscaldamento dei locali, ed altre (Idem).
  - » n. 270. Acquisto, trasporto, riparazione e manutenzione del materiale (Idem).
  - » n. 271. Restituzione di diritti indebitamente esatti (Idem).
  - » n. 272. Fitto di locali per gli uffici e le caserme (Idem).

#### **Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti.**

- CAPITOLO n. 11. Spese postali.
- » n. 12. Telegrammi da spedirsi all'estero.
  - » n. 15. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
  - » n. 19. Acquisto di libretti e di scontrini ferroviari.
  - » n. 22. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
  - » n. 26. Spese di giustizia.
  - » n. 28. Restituzione di depositi giudiziari eventualmente sottratti dai cancellieri e spese di liti.
  - » n. 30. Indennità e spese varie per ispezione e controllo della contabilità degli archivi notarili (art. 90 della legge 25 maggio 1879, n. 4900 e Regio Decreto 6 febbraio 1898, n. 34).

**Ministero degli Affari Esteri.**

- CAPITOLO n. 6. Acquisto di libretti e di scontrini ferroviari.
- » n. 7. Telegrammi da spedirsi all'estero.
  - » n. 8. Spese postali.
  - » n. 12. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
  - » n. 18. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
  - » n. 38. Rimborso al Tesoro della spesa di cambio dei pagamenti in oro disposti sulle tesorerie del Regno.

**Ministero dell'Istruzione Pubblica.**

- CAPITOLO n. 9. Spese per acquisto di libretti e scontrini ferroviari; e spese per la loro compilazione e distribuzione.
- » n. 17. Spese di liti.
  - » n. 18. Spese postali.
  - » n. 21. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
  - » n. 24. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
  - » n. 62. Musei, gallerie, scavi di antichità e monumenti - Spese da sostenersi colla tassa d'entrata (art. 5 della legge 27 maggio 1875, n. 2554).
  - » n. 126. Costruzione, ampliamento e risarcimento degli edifizî scolastici destinati ad uso delle scuole elementari municipali (legge 18 luglio 1878, n. 4460).
  - » n. 127. Concorso dello Stato per il pagamento degli interessi dei mutui che i Comuni traggono per provvedere all'acquisto dei terreni, alla costruzione, all'ampliamento e ai restauri degli edifici esclusivamente destinati ad uso delle scuole elementari e degli istituti educativi dell'infanzia, dei ciechi e dei sordomuti, dichiarati corpi morali - Onere del Governo secondo l'art. 3 della legge 8 luglio 1888, n. 5516 e 15 luglio 1900, n. 260.
  - » n. 128. Concorso dello Stato per il pagamento degli interessi dei mutui che le Province e i Comuni contraggono per provvedere alla costruzione, ampliamento e restauro degli edifici destinati alla istruzione secondaria classica, tecnica e normale, ai quali essi abbiano per legge obbligo di provvedere, come pure per altre scuole e convitti mantenuti a loro spese, che siano pareggiati ai governativi - Onere del Governo secondo l'articolo 7 della legge 8 luglio 1888, n. 5516, e 15 luglio 1900, n. 260.
  - » n. 136. Propine ai componenti le Commissioni per gli esami di ammissione e di licenza negli istituti d'istruzione classica e tecnica, nelle scuole normali e complementari; rimborso di tasse d'iscrizione nei ginnasi ad alcuni comuni delle antiche provincie.

**Ministero dell' Interno.**

- CAPITOLO n. 20. Telegrammi da spedirsi all'estero.
- » n. 21. Spese di posta.
  - » n. 24. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
  - » n. 28. Acquisto di libretti e di scoutrini ferroviari.
  - » n. 29. Spese di liti.
  - » n. 32. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
  - » n. 51. Fondo a calcolo per le anticipazioni della spesa occorrente al mantenimento degli inabili al lavoro fatti ricoverare negli appositi stabilimenti (Legge sulla sicurezza pubblica del 30 giugno 1889, n. 6144, serie 3ª, art. 81 e regio decreto del 19 novembre 1889, n. 6535, art. 24).
  - » n. 88. Rimborso di debiti di massa delle guardie di città licenziate od espulse.
  - » n. 142. Maggiore interesse da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti sui mutui ai Comuni più bisognosi per opere edilizie e di risanamento (Legge 14 luglio 1887, n. 4791).
  - » n. 143. Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui contratti dai Comuni con la cassa depositi e prestiti, o con altri enti qualsiasi, per l'esecuzione di opere riguardanti la provvista di acque potabili per i bisogni delle popolazioni (Legge 8 febbraio 1900, n. 50).

**Ministero dei Lavori Pubblici.**

- CAPITOLO n. 10. Spese postali.
- » n. 13. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
  - » n. 15. Spese di liti.
  - » n. 16. Acquisto di libretti e di scontrini ferroviari.
  - » n. 18. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
  - » n. 34. Lavori eventuali in conseguenza di contravvenzioni alla polizia delle strade.
  - » n. 65. Restauri alle opere marittime danneggiate in contravvenzione alla polizia tecnica dei porti.
  - » n. 70. Quota parte, prevista a carico dello Stato italiano, delle spese relative all'Ufficio centrale istituito in Berna ai sensi dell'art. 57 della convenzione internazionale pel trasporto delle merci in strada ferrata - Legge 15 dicembre 1892, n. 710.
  - » n. 71. Spese giudiziali e di stampa in dipendenza di questioni ferroviarie.

**Ministero delle Poste e dei Telegrafi.**

- CAPITOLO n. 11. Acquisto di libretti e di scontrini ferroviari.
- » n. 12. Spese di liti.
  - » n. 19. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.

- CAPITOLO n. 21. Spese postali.
- » n. 22. Bollo straordinario di cambiali.
  - » n. 32. Tasse da pagarsi alle Amministrazioni delle ferrovie ed alle Società di navigazione per il trasporto delle corrispondenze, dei pacchi e delle provviste di stampe e di materiale per il servizio, per il trasporto della valigia delle Indie, per il nolo di vetture ferroviarie ridotte ad uso postale, e retribuzioni dovute per trasporto di corrispondenze ai capitani di bastimenti mercantili che non fanno servizio per conto dello Stato.
  - » n. 33. Spese variabili per il trasporto delle corrispondenze e dei pacchi.
  - » n. 36. Premio per la vendita dei francobolli, di biglietti e di cartoline postali concesso agli uffici di 2<sup>a</sup> e di 1<sup>a</sup> classe, alle collettorie, ai rivenditori autorizzati (art. 138 del regolamento generale 10 febbraio 1901, n. 120).
  - » n. 37. Aggio ai consoli sulle tasse dei vaglia emessi.
  - » n. 38. Rimborsi eventuali - Diritti doganali a carico dell'amministrazione nel servizio dei pacchi.
  - » n. 40. Retribuzione ai fattorini telegrafici.
  - » n. 46. Spese telegrafiche e telefoniche per conto di diversi.
  - » n. 53. Crediti di amministrazioni estere. Cambio per l'acquisto dell'oro.
  - » n. 54. Rimborsi per le corrispondenze e per i pacchi rinviati, detassati o rifiutati; per i pacchi ricomposti e per il cambio di francobolli, biglietti e cartoline postali inservibili; restituzione di tasse telegrafiche, di spese di espresso e simili.
  - » n. 60. Rimborso al Ministero del tesoro per la spesa occorrente per la carta filigranata e non filigranata, per la fabbricazione dei francobolli, dei vaglia e dei biglietti postali, cartoncini per cartoline postali, cartoline-vaglia, bollettini di spedizione per pacchi postali; cartoncini e carta per libretti di risparmio, per vaglia di partecipazione di depositi, di dichiarazioni di conferma, ecc.
  - » n. 62. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
  - » n. 66. Rimborso del valore dei francobolli accettati come deposito di risparmi dagli uffici postali ed altri istituti - (Reali decreti 18 febbraio 1883, n. 1216 e 25 novembre detto anno, n. 1698) - Valore dei francobolli applicati dagli operai sui cartellini per contributo minimo per l'iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza (legge 17 luglio 1898, n. 350).

#### Ministero della Guerra.

- CAPITOLO n. 5. Spese postali.
- » n. 8. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
  - » n. 14. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
  - » n. 24. Quota spesa mantenimento degli allievi delle scuole militari, corrispondente alla retta a loro carico da versarsi all'erario.
  - » n. 39. Spese di giustizia penale militare.
  - » n. 42. Spese di liti e per risarcimento di danni.
  - » n. 43. Premi periodici agli ufficiali del genio in dipendenza del legato Henry.

**Ministero della Marina.**

- CAPITOLO n. 6. Telegrammi da spedirsi all'estero.
- » n. 7. Spese postali.
  - » n. 10. Acquisto di libretti e di scontrini ferroviari per ufficiali ed impiegati.
  - » n. 11. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
  - » n. 12. Spese di liti.
  - » n. 18. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
  - » n. 25. Spese eventuali per mantenimento, alloggio, vestiario e rimpatrio di equipaggi naufraghi nazionali, giusta la legge 24 maggio 1877, n. 3919.
  - » n. 26. Compensi di costruzione e premi di navigazione ai piroscafi ed ai velieri mercantili nazionali, stabiliti dalle leggi 6 dicembre 1885, n. 3547 (serie 3), 23 luglio 1896, n. 318, e legge 16 maggio 1901, n. 176 - Spese di visite e perizie per la esecuzione di dette leggi.
  - » n. 33. Corpo reale equipaggi. - Premi, soprassoldi e gratificazioni di rafferma individuali dei raffermati.
  - » n. 52. Quota-spesa corrispondente alla retta dovuta dagli allievi dell'accademia navale e della scuola allievi macchinisti, da versarsi all'erario.
  - » n. 56. Spese di giustizia.

**Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.**

- CAPITOLO n. 7. Acquisto di libretti e scontrini ferroviari.
- » n. 13. Telegrammi da spedirsi all'estero.
  - » n. 14. Spese di posta.
  - » n. 18. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
  - » n. 22. Spese di liti.
  - » n. 26. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
  - » n. 36. Istruzione agraria - Scuole speciali di agricoltura ordinate a senso della legge 6 giugno 1885, n. 3141, serie 3<sup>a</sup> - Spese per l'azienda.
  - » n. 37. Istruzione agraria - Scuole pratiche di agricoltura ordinate a senso della legge 6 giugno 1885, n. 3141, serie 3<sup>a</sup> - Spese per l'azienda.
  - » n. 103. Pubblicazione del Bollettino delle Società per azioni (Regolamento del Codice di commercio, art. 52).
  - » n. 105. Spese per le inchieste di cui agli articoli 67 e seguenti del regolamento approvato col regio decreto 25 settembre 1898, n. 411, per l'esecuzione della legge 17 marzo 1898, n. 80, sugli infortuni del lavoro.
  - » n. 122. Pesi e misure e saggio dei metalli preziosi - Compenso agli ufficiali metrici per il giro di verifica periodica ai sensi dell'art. 71 del regolamento per il servizio metrico, approvato col regio decreto 7 novembre 1890, n. 7249, serie 3<sup>a</sup>.
  - » n. 126. Pesi e misure - Restituzione e rimborsi di diritti di verifica.

- CAPITOLO n. 139. Provvista di carta ed oggetti di cancelleria, oggetti vari e di merceria, cordami, ecc., per mantenere viva la scorta del magazzino dell'Economato generale, a fine di soddisfare alle richieste urgenti di forniture di uso comune in servizio delle Amministrazioni centrali dello Stato.
- » n. 143. Riparto dei beni demaniali comunali nelle provincie meridionali; spese generali.
  - » n. 144. Riparto dei beni demaniali comunali nelle provincie meridionali - Retribuzioni e compensi per studi compiuti da impiegati di ruolo e straordinari.
  - » n. 148. Spese per impedire la diffusione della *phylloxera vastatrix*.
  - » n. 149. Spese per l'acquisto e la coltivazione di viti americane.
  - » n. 154. Bonificazione agrario dell'Agro romano - Annualità dovute alla Cassa dei depositi e prestiti in rimborso delle anticipazioni fatte, per le espropriazioni, di cui all'articolo 9 della legge 8 luglio 1883, n. 1489, serie 3<sup>a</sup>, e spese per l'amministrazione temporanea dei beni espropriati.
  - » n. 155. Campo sperimentale di Sant'Alessio.
  - » n. 168. Prezzo delle espropriazioni dei terreni compresi nella zona dell'Agro romano, indicata dall'art. 1 della legge 8 luglio 1883, n. 1489.



**Elenco B.**

*Spese di riscossione delle entrate, per le quali si possono spedire mandati a disposizione di funzionari governativi, ai termini dell'art. 47 del testo unico di legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.*

**Ministero del Tesoro.**

- CAPITOLO n. 85.** Spese pei servizi del Tesoro - Aggio ai contabili sugli introiti pel ramo « Azienda dei danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia » e per contributi idraulici e di bonificazione.
- » n. 86. Spese di liti per l'amministrazione del Tesoro e per quella del Debito pubblico - Spese di liti alle quali fosse condannato il Tesoro dello Stato dai tribunali, onorari agli avvocati, ai causidici ed altri simili (Azienda dei danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia).

**Ministero delle Finanze.**

- CAPITOLO n. 45.** Aggio di esazione ai contabili (Demanio).
- » n. 46. Compenso per le spese d'ufficio ai conservatori delle ipoteche ed ai ricevitori del registro incaricati del servizio ipotecario - Art. 6, allegato G, legge 8 agosto 1895, n. 486 (Idem).
- » n. 52. Spese di coazioni e di liti; risarcimenti ed altri accessori (Idem).
- » n. 54. Spese per trasporti di valori bollati, di registri e di stampe, e per la bollatura, imballaggio e spedizione della carta bollata e per retribuzione ai bollatori diurnisti del servizio del bollo straordinario (Idem).
- » n. 56. Restituzioni e rimborsi (Idem).
- » n. 57. Restituzioni di tasse sul pubblico insegnamento e di quote di tasse universitarie d'iscrizione da versarsi nelle casse delle Università per essere corrisposte ai privati insegnanti, giusta l'art. 13 del regio decreto 22 ottobre 1885, n. 3443 (Idem).
- » n. 58. Contribuzioni fondiari sui beni dell'antico demanio - Imposta erariale, sovrimposta provinciale e comunale (Idem).
- » n. 70. Spese per imposte e sovrimposte (Canali Cavour).
- » n. 71. Spese di coazioni e di liti (Idem).
- » n. 72. Aggio agli esattori delle imposte dirette sulla riscossione delle entrate (Idem).
- » n. 77. Restituzione di indebiti dipendenti dall'amministrazione dei beni dell'Asse ecclesiastico.
- » n. 78. Contribuzioni fondiari - Imposta erariale e sovrimposta provinciale e comunale (Asse ecclesiastico).
- » n. 79. Spese di coazioni e di liti dipendenti dall'amministrazione dei beni dell'Asse ecclesiastico.
- » n. 80. Spese relative alle eredità devolute allo Stato apertesesi dal 26 agosto 1898 e passaggio del prodotto netto alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai, giusta la legge 17 luglio 1898, n. 350.
- » n. 90. Spese pel servizio di accertamento dei redditi di ricchezza mobile e dei fabbricati e spese per la notificazione di avvisi riguardanti il servizio delle imposte dirette e del catasto (Imposte dirette).

- CAPITOLO n. 91. Messi speciali delle agenzie delle imposte dirette - Indennità di residenza in Roma.
- » n. 93. Prezzo di beni immobili espropriati ai debitori morosi di imposte e devoluti allo Stato in forza dell'articolo 54 del testo unico della legge sulla riscossione delle imposte dirette 23 giugno 1897, n. 236.
  - » n. 94. Spese di coazioni e di liti (Imposte dirette).
  - » n. 95. Spese per le Commissioni di prima istanza delle imposte dirette.
  - » n. 96. Decimo dell'addizionale 2 per cento per spese di distribuzione destinato alle spese per le Commissioni provinciali. — Articolo 36 del regolamento 3 novembre 1894, n. 493, sull'imposta di ricchezza mobile (Imposte dirette).
  - » n. 97. Restituzioni e rimborsi (Idem).
  - » n. 99. Soldi, soprassoldi e indennità giornaliera d'ospedale per la guardia di finanza.
  - » n. 100. Personale degli ispettori, sotto ispettori, commessi ed agenti subalterni - Indennità di residenza in Roma.
  - » n. 101. Premi di rafferma ai sottufficiali ed alle guardie di finanza - Articolo 1 della legge 19 giugno 1902, n. 186.
  - » n. 102. Assegni ed indennità di giro, di alloggio, di servizio volante ed altre per la guardia di finanza.
  - » n. 103. Indennità di tramutamento, di missione per la guardia di finanza.
  - » n. 105. Premi e spese per la scoperta e repressione del contrabbando e concorso nella spesa per le rettifiche di confine nell'interesse della vigilanza. (Gabelle).
  - » n. 106. Casermaggio, spese di materiale, lume e fuoco ed altre spese per la guardia di finanza.
  - » n. 107. Impianto e manutenzione dei mezzi per diminuire le cause della malaria nelle zone dichiarate infette ove risiedono le guardie di finanza - Articolo 5 della legge 2 novembre 1902, n. 460.
  - » n. 108. Lavori di piccola manutenzione, di sistemazione e di ampliamento dei locali ad uso di caserme delle guardie di finanza.
  - » n. 109. Costruzione, riparazione, manutenzione ed esercizio dei battelli di proprietà dello Stato e fitto di battelli privati per la sorveglianza finanziaria.
  - » n. 113. Spese di giustizia per liti civili sostenute per propria difesa e per condanna verso la parte avversaria, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori (Gabelle).
  - » n. 114. Spese di giustizia penale — Quote di riparto agli agenti doganali e ad altri scopritori delle contravvenzioni sul prodotto delle stesse — Indennità a testimoni e periti — Spese di trasporto ed altre comprese fra le spese processuali da anticiparsi dall'erario (Idem).
  - » n. 121. Aggio agli esattori, ai ricevitori provinciali ed ai contabili incaricati della riscossione ed indennità ai ricevitori del registro per la vendita delle marche da applicarsi agli involucri dei fiammiferi (Tasse di fabbricazione).
  - » n. 122. Restituzione di tasse di fabbricazione sullo spirito impiegato nella preparazione dei vini tipici e dei liquori esportati, sulla birra, sulle acque gassose esportate e restituzione della tassa sull'acido acetico adoperato nelle industrie.
  - » n. 123. Restituzione di tasse di fabbricazione indebitamente percepite.
  - » n. 134. Tasse postali per versamenti, trasporto di fondi e indennità ai proprietari di merci avariate nei depositi doganali.
  - » n. 138. Restituzione di diritti all'esportazione (Dogane).
  - » n. 139. Restituzione di diritti indebitamente riscossi, restituzione di depositi per bollette a cauzione di merci in transito, quota da corrispondersi alla Repubblica di S. Marino, giusta gli articoli 39 e 40 della convenzione 28 giu-

gno 1897 e pagamento al Comune di Genova delle somme riscosse a titolo di tassa supplementare di ancoraggio per gli approdi nel porto di Genova.

- CAPITOLO n. 149. Premi e spese per la scoperta e repressione del contrabbando (Privative).
- » n. 150. Spese di giustizia per liti civili sostenute per propria difesa e per condanna verso la parte avversaria, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori (Idem).
  - » n. 151. Spese di giustizia penale - Quote di riparto agli agenti scopritori delle contravvenzioni sul prodotto delle stesse - Indennità a testimoni e periti - Spese di trasporto ed altre comprese fra le spese processuali da anticiparsi dall'erario (Idem).
  - » n. 168. Paghe agli operai delle manifatture e dei magazzini dei tabacchi greggi, mercedi agli operai valetudinari, indennizzi per infortuni sul lavoro e concorso di assicurazione.
  - » n. 169. Paghe al personale in servizio temporaneo delle coltivazioni ed agli operai contatori di foglie.
  - » n. 173. Compra di tabacchi, lavori di bottaio e facchinaggi; spese per informazioni e missioni all'estero nello interesse dell'acquisto e della coltivazione dei tabacchi; spese per campionamento, perizie, cernita e condizionamento dei tabacchi.
  - » n. 176. Acquisto, nolo e riparazione di materiali diversi per uso delle manifatture, dei magazzini dei tabacchi greggi e degli uffici delle coltivazioni.
  - » n. 184. Indennità ai rivenditori dei sali.
  - » n. 191. Spese di produzione, di acquisto e di trasporto delle sostanze per l'adulterazione del sale che si vende a prezzo di eccezione per uso della pastorizia, dell'agricoltura e delle industrie, e spese di mano d'opera per prepararlo.
  - » n. 192. Spese per otturazione delle sorgenti salse per impedire la produzione naturale e clandestina del sale.
  - » n. 193. Restituzione della tassa sul sale impiegato nella salagione delle carni, del burro e dei formaggi che si esportano all'estero - Art. 15 della legge 6 luglio 1883, n. 1445.
  - » n. 197. Aggio a titolo di stipendio ai magazzinieri di vendita dei sali e tabacchi e compenso ai reggenti provvisori dei magazzini stessi.
  - » n. 198. Personale dei magazzinieri di vendita dei sali e tabacchi - Indennità di residenza in Roma.
  - » n. 201. Indennità di trasferimento, di missione e di disagiata residenza pel servizio dei magazzini di deposito e di vendita dei sali e tabacchi.
  - » n. 202. Indennità ai magazzinieri di vendita ed agli spacciatori all'ingrosso dei sali e tabacchi a titolo di spesa d'esercizio e di trasporto dei generi; e rimborso al Ministero delle poste e dei telegrafi della spesa derivante dall'esenzione di tassa sui vaglia postali pei versamenti dei funzionari stessi.
  - » n. 204. Restituzione di canoni di rivendite indebitamente percetti (Tabacchi e sali).
  - » n. 216. Prezzo dei beni immobili espropriati ai debitori morosi d'imposte e devoluti al Demanio in forza dell'art. 54 del testo unico di legge 23 giugno 1897, n. 236.
  - » n. 219. Spese di coazioni e di liti dipendenti dalla vendita dei beni - Asse ecclesiastico.
  - » n. 221. Restituzioni dipendenti dalla vendita dei beni - Asse ecclesiastico.
  - » n. 224. Spese per imposte ed oneri afficienti i beni delle confraternite romane stati indemaniati in esequimento dell'articolo 11 della legge 20 luglio 1890, n. 6980.
  - » n. 226. Aggio ai contabili incaricati della riscossione delle sopratasse per omesse od inesatte dichiarazioni nelle imposte dirette e per la riscossione delle imposte del 1872 e retro.

- CAPITOLO n. 229. Restituzione d'imposta sui terreni per ritardata attuazione del nuovo catasto (articolo 47 della legge 1° marzo 1886, n. 3682, modificato coll'articolo 1° della legge 21 gennaio 1897, n. 23).
- » n. 250. Restituzione di depositi per adire agli incanti, per spese d'asta, tasse, ecc., eseguiti negli uffici esecutivi demaniali.
  - » n. 255. Personale per la riscossione del dazio (Comune di Napoli).
  - » n. 256. Stipendio ed indennità al personale fuori ruolo (Idem).
  - » n. 257. Assegni ed indennità per spese di ufficio, di giro, di alloggio, di disagiata residenza ed altre (Idem).
  - » n. 258. Casermaggio, fornitura di acqua potabile, riscaldamento dei locali ed altre spese per la guardia di finanza (Comune di Napoli).
  - » n. 259. Spese di manutenzione della cinta daziaria, di illuminazione e di riscaldamento dei locali ed altre (Idem).
  - » n. 260. Acquisti, riparazioni e trasporto del materiale (Idem).
  - » n. 261. Restituzione di diritti indebitamente esatti (Idem).
  - » n. 264. Personale per la riscossione del dazio (Comune di Roma).
  - » n. 265. Personale per la riscossione del dazio consumo (Idem) Indennità di residenza in Roma.
  - » n. 267. Assegni ed indennità per spese d'ufficio, di giro, d'alloggio, di servizio volante, di disagiata residenza, di servizio notturno ed altre (Idem).
  - » n. 268. Casermaggio, fornitura d'acqua potabile, riscaldamento dei locali ed altre spese per la guardia di finanza (Idem).
  - » n. 269. Spese di manutenzione della cinta daziaria, canoni per occupazione di terreni, riparazioni, manutenzione, illuminazione e riscaldamento dei locali ed altre (Idem).
  - » n. 270. Acquisto, trasporto, riparazione e manutenzione del materiale (Idem).
  - » n. 271. Restituzione di diritti indebitamente esatti (Idem).

PRESIDENTE. Esaurita l'approvazione dei capitoli, rileggo gli articoli del progetto di legge per porli ai voti.

#### Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1903 al 30 giugno 1904, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.  
(Approvato).

#### Art. 2.

Per gli effetti di che all'articolo 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato approvato col regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016, sono considerate *spese obbligatorie e d'ordine* quelle descritte nel qui unito elenco A.  
(Approvato).

#### Art. 3.

Per il pagamento delle spese indicate nel qui annesso elenco B, potranno i Ministeri aprire crediti mediante mandati a disposizione dei funzionari da essi dipendenti, ai termini dell'articolo 47 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.  
(Approvato).

#### Art. 4.

Il limite d'impegno nell'esercizio 1903-904 per le sovvenzioni per costruzioni ferroviarie di cui all'articolo 4 della legge 30 aprile 1899, n. 168, è fissato in L. 500,000.  
(Approvato).

#### Art. 5.

Agli effetti dell'articolo 173 del testo unico delle leggi sulle pensioni, approvato col regio

decreto 21 febbraio 1895, n. 70, il limite massimo dell'annualità per le pensioni, da concedersi nell'esercizio 1903-904, pei collocamenti a riposo, sia d'autorità, sia per domanda determinata da invito d'ufficio, è stabilito, giusta l'articolo 4 dell'allegato U alla legge 8 agosto 1895, n. 486, nella somma di L. 320,000, ripartita nella seguente misura tra i diversi Ministeri:

Ministero del tesoro . . . . .	L.	12,000
Id. delle finanze . . . . .	»	25,000
Id. di grazia, giustizia e dei culti . . . . .	»	14,000
Id. degli affari esteri . . . . .	»	10,000
Id. dell'istruzione pubblica . . . . .	»	12,000
Id. dell'interno . . . . .	»	48,000
Id. dei lavori pubblici . . . . .	»	15,000
Id. delle poste e dei telegrafi . . . . .	»	18,000
Id. della guerra . . . . .	»	140,000
Id. della marina . . . . .	»	20,000
Id. dell'agricoltura, industria e commercio . . . . .	»	6,000
	L.	<u>320,000</u>

Al conto consuntivo 1903-904 sarà unito l'elenco delle concessioni durante l'esercizio per le pensioni suddette.

(Approvato).

Domani in principio di seduta questo disegno di legge si voterà a scrutinio segreto.

La commissione di finanze ha presentato il seguente ordine del giorno, al quale l'onorevole ministro ha dichiarato di non opporsi; ne do lettura:

« Il Senato invita il Governo a disporre: Che per le spese estranee alla gestione dei vaglia e delle Casse di risparmio postali, venga esclusa qualsiasi anticipazione di pagamenti a mezzo della Cassa vaglia oltre i limiti dei fondi assegnati a ciascun capitolo del bilancio: e che nel conto speciale relativo alla Cassa vaglia che viene inserito nel secondo volume del consuntivo, vengano indicate le anticipazioni, che alla chiusura del conto rimangono pendenti convenientemente classificate ».

Nessuno chiedendo la parola, pongo ai voti quest'ordine del giorno.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15:

I. Votazione a scrutinio segreto del disegno di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1903-904 (N. 198).

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1903-904 (N. 210);

Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1903-904 (N. 212);

Approvazione di maggiori assegnazioni e di diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1902-903 (N. 213);

Aumento di L. 1,200,000 al capitolo n. 48 - Restituzione e rimborsi (Demanio) - dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1902-903 (N. 214);

Disposizioni concernenti la espropriazione degli immobili (N. 19);

Modificazioni ed aggiunte alle disposizioni vigenti intorno all'assistenza sanitaria, alla vigilanza igienica ed alla igiene degli abitati nei comuni del Regno (N. 205).

La seduta è sciolta (ore 17 e 30).

Licenziato per la stampa il 13 giugno 1903 (ore 18).

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche